Centro Sportivo Italiano

SPORT *in* REGOLA

Regolamenti nazionali dell'attività sportiva

Edizione 2021

aggionata al 1 settembre 2022

Alla memoria
del Vicepresidente nazionale Csi
Santo Gagliano,
preside, giurista sportivo, educatore

Centro Sportivo Italiano
Presidenza Nazionale
Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma

Avvertenze

1 La normativa qui contenuta si applica nell'attività organizzata dal Centro Sportivo Italiano.

2 È importante, innanzitutto, riferirsi alla tipologia d'attività sportiva, secondo la classificazione riportata all'art. 9 delle Norme dell'Attività Sportiva (p. 10).

3 In particolare per i Campionati nazionali si faccia attenzione al simbolo grafico riportato accanto alla titolazione dell'articolo, e cioè:

lucchetto aperto articolo derogabile solo per l'attività locale;

lucchetto chiuso articolo non derogabile.

4 L'articolo derogabile è accompagnato dalla scritta "Attenzione!" che costituisce la parte che il Comitato territoriale CSI può modificare nel Regolamento della manifestazione locale.

5 Si consulti il sito della Presidenza nazionale www.csi-net.it per gli eventuali aggiornamenti regolamentari o per altri documenti inerenti la corretta gestione dell'attività sportiva.

Norme per l'attività sportiva

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

Titolo Primo
Norme generali

Art. 1 - Applicabilità delle norme

1 Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

2 Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati e disposizioni precedentemente emanati. Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.

3 Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticata dal CSI.

Art. 2 - Regolamenti tecnici e norme federali

1 Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.

2 Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Art. 3 - Priorità delle fonti normative

1 Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI, considerati i *Criteri di classificazione dell'attività sportiva* (cfr. succ. art. 9), in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:

a) lo Statuto del CSI;
b) le Norme contenute nel presente volume ("Sport in Regola");
c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
f) i deliberati del CONI;
g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Alcune norme tecnico-regolamentari possono essere introdotte in via sperimentale per l'Attività sportiva nazionale (succ. art. 6). Dette norme devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.

Titolo Secondo
L'attività sportiva nel CSI

Capitolo I
Livelli dell'attività sportiva e competenze organizzative

Art. 4 - Livelli d'attività sportiva e relative competenze

1 L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:
- attività internazionale: la Presidenza nazionale;
- attività nazionale: la Presidenza nazionale;
- attività regionale: i Comitati regionali;
- attività locale: i Comitati territoriali.

Art. 5 - Attività sportiva internazionale

1 L'attività sportiva internazionale delle Società sportive e degli atleti iscritti al CSI viene svolta, di norma, all'interno della FICEP e con le Federazioni, le società e gli atleti alla stessa affiliati, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Federazione la cui applicazione nel territorio nazionale è di competenza della Presidenza nazionale del CSI.

2 Le strutture del CSI a tutti i livelli possono organizzare, e le Società sportive e gli atleti tesserati al CSI possono partecipare, ad altre manifestazioni internazionali anche con società, enti, associazioni e atleti non iscritti alla FICEP, purché l'organizzazione o la partecipazione siano stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza nazionale, anche ai fini dell'estensione alle stesse della validità del tesseramento e della relativa copertura assicurativa.

Art. 6 - Attività sportiva nazionale

1 L'attività sportiva a livello nazionale è di esclusiva competenza della Presidenza nazionale del CSI. Essa comprende:
   a) le fasi interregionali e le finali nazionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie; le manifestazioni sportive istituzionali di carattere nazionale direttamente organizzate dalla Presidenza nazionale;
   b) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano Comitati, Società e atleti appartenenti a regioni diverse; queste ultime manifestazioni possono essere indette e organizzate anche da altre strutture dell'Associazione (Comitati regionali, Comitati territoriali, Società sportive) ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
   c) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dalla Presidenza nazionale.

2 L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni nazionali è di competenza delle Commissioni Disciplinari Nazionali e della Commissione Giudicante Nazionale.

Attenzione!
Per le attività di cui alle lettere b) e c) la Direzione Tecnica Nazionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante Regionale o alla Commissione Giudicante del Comitato organizzatore.

Art. 7 - Attività sportiva regionale

1 L'attività sportiva a livello regionale è di competenza dei rispettivi Comitati regionali del CSI. Essa comprende:
   a) le fasi regionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
   b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere regionale direttamente organizzate dal Comitato regionale;
   c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano più Comitati della regione, indette e/o autorizzate dalla Direzione regionale e la cui organizzazione viene dalla stessa delegata ad uno dei Comitati partecipanti;
   d) altre manifestazioni alle quali partecipano società e atleti di diversi Comitati della regione; queste ultime manifestazioni possono essere direttamente indette e organizzate anche da Comitati o Società sportive della regione ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Regionale;
   e) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dal Comitato regionale.
2 L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni regionali è di competenza della Commissione Giudicante Regionale e dei rispettivi Giudici Unici o Commissioni Disciplinari.

Attenzione!
Per le attività di cui alle lettere c) d) e e) la Direzione Tecnica Regionale può, d'intesa col Presidente della Commissione Giudicante Regionale, delegare le competenze relative alla giustizia sportiva alla Commissione Giudicante del Comitato territoriale organizzatore.

Art. 8 - Attività sportiva locale

1 L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base.
2 La responsabilità tecnica ed organizzativa dell'attività locale spetta al Comitato competente per territorio.
3 L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.
4 Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.
5 È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati viciniori per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una

semplice informativa. Per le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dall'art. 10.

Capitolo II
Modalità organizzative dell'attività sportiva e competenze associative

Art. 9 - Classificazione dell'attività sportiva

1 L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:
- Campionati nazionali;
- Attività istituzionale;
- Attività a progetto.

Art. 10 - Campionati nazionali

1 I Campionati nazionali costituiscono l'attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano in applicazione del "Progetto associativo" e in ottemperanza dei programmi annuali approvati dal Consiglio nazionale.

2 I Campionati nazionali prevedono fasi locali, regionali, interregionali e le finali nazionali.

3 Le modalità organizzative dei Campionati nazionali vengono annualmente definite dalla Direzione Tecnica Nazionale secondo quanto previsto dal programma approvato dal Consiglio nazionale.

4 Le varie fasi dei Campionati nazionali devono rispettare le indicazioni sulle categorie e le relative età degli atleti, i requisiti tecnici ed associativi minimi previsti per le Società partecipanti, le altre indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo prescritte dalla Direzione Tecnica Nazionale.

5 Per l'organizzazione di una fase locale dei Campionati nazionali, ciascun Comitato locale deve inoltre costituire ed attivare la Commissione per la disciplina sportiva interessata e la Commissione arbitri e giudici di gara e disporre del necessario numero di arbitri e/o giudici per lo svolgimento della manifestazione.

6 Il Comitato, inoltre, deve garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva, costituendo gli organi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.

7 L'approvazione dei singoli Regolamenti dei Campionati nazionali predisposti dai Comitati territoriali è di competenza della Direzione Tecnica Nazionale che può delegare per questa operazione le rispettive Direzioni Tecniche Regionali.

Art. 11 - Attività istituzionale

1 L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.

2 L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.

3 Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.

4 I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.
5 La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

Art. 12 - Regolamenti per l'attività istituzionale

1 Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:
   a) attività a livello di Comitato: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
   b) attività a livello regionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso.
   c) attività a livello nazionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 13 - Attività a progetto

1 L'attività a progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nei Campionati nazionali e nell'attività istituzionale, promosse e organizzate dalla strutture del CSI ad ogni livello e dalle singole Società sportive.
2 Le attività a progetto possono essere rivolte a più Società sportive o tenersi all'interno della società organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.
3 I regolamenti delle attività a progetto sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato di competenza. Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.

Art.14 - Contenuti dei Regolamenti per l'attività sportiva

1 Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive del CSI a tutti i livelli è regolato da un Regolamento che viene emanato dall'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione.
2 Il Regolamento deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione;
- la denominazione della manifestazione;
- la disciplina sportiva e le categorie previste;
- l'ambito (di società - locale - regionale - nazionale) nel quale la manifestazione stessa si svolge;
- l'indicazione sulla tipologia dell'attività: campionato nazionale con l'indicazione della relativa fase (locale - regionale - nazionale), istituzionale, attività a progetto;
- le modalità, i termini e le quote di iscrizione;
- la formula di svolgimento;
- altre indicazioni di carattere tecnico ed associativo relative alla manifestazione stessa.

3 I Regolamenti delle singole manifestazioni vanno approvati dagli organi del CSI a ciò deputati, ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 15 - Tutela sanitaria

1 In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI e alle norme riportate nell'Appendice del presente volume.

2 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Titolo Terzo
Organismi competenti nell'organizzazione delle attività sportive

Capitolo I
Responsabilità organizzative

Art. 16 - Organi responsabili

1 La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4.

2 Per i livelli internazionale e nazionale, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

3 Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara.

4 Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato sia per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara.

5 Il Direttore Tecnico del Comitato locale può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori. In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.

6. Ai sensi dei precedenti artt.12,13 e 14 del presente regolamento, le società o associazioni sportive che intendono organizzare un'attività di tipo "istituzionale" o a "progetto", debbono darne notizia ai comitati regionali o territoriali competenti i quali dovranno approvarne i relativi regolamenti. La società o associazione sportiva che ometta di espletare tale procedura, risponde direttamente della organizzazione della attività menzionata.

Art. 17 - Commissioni tecniche per l'attività sportiva

1 Presso ogni Comitato vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.

2 La composizione delle Commissioni tecniche va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti…).

3 Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.

4 Ai lavori di ciascuna Commissione partecipa il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.

5 La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza nazionale.

6 Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni; designare i commissari di campo, controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.

7 Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto CSI, sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

Titolo Quarto
La partecipazione

Capitolo I
Gli attori sportivi

Art. 18 - Le Società sportive

1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.

2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.

3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.

4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.

5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

6 È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni che non qualificano squadre alle fasi regionali.

Art. 19 - Gli atleti

1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già

ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 18.

3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 20 - Dirigenti e Tecnici

1 Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19.

Art. 21 - Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS

1 La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalla Convenzione stipulata tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.

2 Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni - per le sole "attività istituzionali" e "attività a progetto" con esclusione dei "Campionati nazionali" - potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.

3 Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 22 - Limitazioni a Società sportive e a tesserati

1 Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.

2 A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.

3 Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.

4 Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
5 Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma solo se in maniera più restrittiva, ovvero riconoscendo l'efficacia di qualsiasi provvedimento disciplinare comminato dalle Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, nei confronti di atleti e dirigenti.

Capitolo II
Modalità organizzative delle attività sportive

Art. 23 - Iscrizioni e formulazione dei calendari gare

1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
2 I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
3 Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie ad un'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 - Spostamenti di gare

1 La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.
2 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

3 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Attenzione!
La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.

Art. 25 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

1 Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
2 Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
3 Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

Capitolo III
Il Comunicato Ufficiale

Art. 26 - Composizione del Comunicato Ufficiale

1 Ogni Comitato territoriale del CSI deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.
2 La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti:
- un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie attività e alle singole discipline sportive;
- un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all'interno del Comitato;
- un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione.

3 Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un numero progressivo e riportare la data di pubblicazione.

Art. 27 - Pubblicazione del Comunicato Ufficiale

1 Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate.
2 Il giorno di pubblicazione deve essere scelto in modo tale da garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti.
3 Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d'una medesima giornata di gara.
4 Per le varie fasi dei Campionati nazionali, la Direzione Tecnica Nazionale o le rispettive Direzioni tecniche regionali potranno prevedere forme particolari di Comunicato Ufficiale che dovranno essere utilizzate dai Comitati interessati.

Art. 28 - Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza

1 Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante:
a) affissione dello stesso all'albo del Comitato
oppure
b) pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comitato (albo on line).
Le modalità e il giorno di pubblicazione del Comunicato ufficiale devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società sportive interessate.

2 Nel caso di affissione del Comunicato all'albo del Comitato, la stessa deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.

3 Nel caso di pubblicazione del Comunicato sull'Albo on-line del Comitato, la stessa deve avvenire in una sezione del sito dedicata e facilmente rinvenibile dagli interessati.

4 Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso può essere altresì messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
- distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zonali;
- in altri posti a ciò deputati;
- invio per posta;
- invio per fax;
- invio tramite posta elettronica;
- pubblicato su altri siti internet.

6 In una qualsiasi ipotesi di non funzionamento del sito internet ove è pubblicato l'Albo on line del Comitato avranno valore ufficiale le modalità contenute nel successivo articolo 29.

Art. 29 - Comunicazioni urgenti

1 Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

Art. 30 - Norme per le attività regionali e nazionali

1 Le modalità di comunicazione per quanto riguarda le attività regionali e nazionali saranno rese note alle Società e agli atleti interessati prima dell'inizio delle relative manifestazioni.

2 Le modalità di comunicazione, comunque, devono avvenire in maniera certa e rapida in modo da garantire lo svolgimento delle relative manifestazioni i cui tempi sono abbastanza limitati.

3 Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Co-

mitato territoriale; tale pubblicazione deve essere contestuale a quella effettuata all'albo regionale e/o nazionale.

4 La presunzione di conoscenza si applica solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immediata efficacia delle decisioni e dei provvedimenti assunti in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei competenti organi regionali e nazionali.

Art. 31 - Inoltro dei Regolamenti, Calendari gare e dei Comunicati Ufficiali

1 Tutti gli organi del CSI sono tenuti ad inviare alla competente Direzione Tecnica Regionale e alla Direzione Tecnica Nazionale i Regolamenti delle singole manifestazioni locali, i Calendari delle gare e i Comunicati Ufficiali relativi alle attività sportive dagli stessi organizzate.

Capitolo IV
La responsabilità oggettiva: definizione e limiti di applicabilità

Art. 32 - Principio della responsabilità oggettiva

1 Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.

2 Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 33 - Limiti dell'applicabilità del principio della responsabilità oggettiva

1 Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.

2 I successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.

3 Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere favoreggiamento o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

Titolo Quinto
Lo svolgimento delle attività sportive

Capitolo I
Obblighi delle società

Art. 34 - Obblighi delle Società sportive

1 Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
2 Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
3 La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
4 Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 35 - Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti

1 Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La Società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.
2 Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.
3 Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti, se e in quanto applicabili.
4 Le Società ospitanti dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

Art. 36 - Obblighi e doveri della Società ospitante

1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
   a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
   b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
   c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;

d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.

2 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.

3 Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.

4 Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.

5 La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 37 - Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

1 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

2 L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

3 Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 73.

4 Per la Pallavolo le norme di cui ai precedenti commi vanno intese come indicazione e non come obbligo.

Art. 38 - Gare in campo neutro

1 Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:
a) se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;

b) se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l'obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al CSI o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

Capitolo II
Presentazione in campo e formalità pre-gara

Art. 39 - Orario di inizio delle gare

1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario

2 Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 40 - Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.

2 L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Attenzione!
L'elenco può essere compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

Art. 41 Tempo d'attesa

1 Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

Attenzione!
I Comitati del CSI possono fissare tempi d'attesa di durata diversa tenendo conto, anche, dei problemi organizzativi e delle effettive disponibilità dei campi

di gioco. Tale decisione va portata a conoscenza di tutte le Società sportive all'inizio dell'anno sportivo o della singola manifestazione.

2 Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti. Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.
3 Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

Art. 42 - Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa

1 La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.
2 La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.
3 Le squadra già presente sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso, ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.
4 Qualora alla riserva di cui al comma precedente, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).
5 Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

Art. 43 - Abbigliamento delle squadre

1 In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.
2 La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
3 La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99. È altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0). È consentita una seconda maglia priva di numero che sarà indicata con il numero 00.
4 Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
5 Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.

Attenzione!
I regolamenti delle singole manifestazioni potranno prevedere che sulla divisa di gioco sia applicato il logo ufficiale del CSI o quello specifico della manifestazione.

Art. 44 - Tessere CSI

1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.

2 Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;

3 Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
- con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
- mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 45 - Documenti di riconoscimento

1 I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
- attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
- mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

3 Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).

4 In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 46 - Riconoscimento nell'attività regionale, interregionale e nazionale

1 Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità.

ATTENZIONE!
Nelle fasi regionali e nazionali, in sede di accreditamento e previa verifica della posizione di tesseramento e della situazione anagrafica, può essere rilasciata ad oggi partecipante una speciale tessera di accredito che certifica a tutti gli effetti il tesseramento CSI e l'identità personale.

Art. 47 - Verifica degli elenchi e dei documenti

1 Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.

2 In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.

3 Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4 In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.

5 Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

ATTENZIONE!
I Comitati territoriali potranno prevedere che, in caso di smarrimento o furto di un documento di identità sarà possibile presentare alla segreteria/ufficio tesseramento CSI copia della denuncia alle autorità di Polizia ed una fototessera della persona sprovvista di documento; la segreteria/ufficio tesseramento CSI la convaliderà apponendovi la data limite sino alla quale potrà essere utilizzata come documento di identità.

Art. 48 - Riconoscimento

1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.

2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.

3 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.

4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 49 - Integrazione o cambiamento degli elenchi

1 Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

2 In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 50 Controllo dei documenti da parte delle Società

1 Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria. Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.

2 Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:

a) tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;

b) per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il docu-

mento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento…). Inviterà, quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 51 - Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Attenzione!
I Comitati territoriali, solo in casi particolari e preventivamente comunicati attraverso il regolamento della manifestazione, potranno prevedere che se una squadra, all'orario previsto per l'inizio della gara, risulta avere il numero minimo dei giocatori previsti dai Regolamenti tecnici, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti mancanti.

2 Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.

3 Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 52 - Tasse gare e prelievi coattivi

1 La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.

2 Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

Attenzione!
Il Comitato organizzatore può disporre che una o ambedue le Società partecipanti ad una gara regolarizzino la loro posizione debitoria mediante un prelievo coattivo che sarà effettuato con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi regolamenti delle manifestazioni o da disposizioni integrative agli stessi.

Capitolo III
I campi di gioco e le attrezzature sportive

Art. 53 - Regolarità e rilievi dei campi di gioco e attrezzature

1 Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.

Attenzione!
Per manifestazioni di più elevato livello tecnico, o per alcune fasi delle stesse successive a quella locale, il Regolamento della manifestazione può prevedere per i campi di gioco e le attrezzature standard minimi qualitativi e quantitativi più elevati di quelli previsti dal suddetto Regolamento.

2 Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle Società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s'intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.

3 Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

Art. 54 - Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature. Procedura per i reclami

1 Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.

2 Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.

Attenzione!
Comitati CSI potranno stabilire un termine di attesa diverso.

3 Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del Regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.
4 Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.
5 I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.
6 Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

Art. *55* - Campi impraticabili

1 Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco. Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.
2 Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 30 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte. Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.
3 Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.
4 Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro i 30 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

Capitolo IV
Assenza e sostituzione dell'arbitro designato

Art. *56* - Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato

1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.
2 Nel medesimo modo di cui al precedente comma si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.
3 In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 58.

Art. 57 - Sostituzione di un arbitro

1 Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.
2 Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 58 - Assenza dell'unico arbitro designato

1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
2 I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
3 Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
   a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;

Attenzione!
Tale accordo, che può essere anche soltanto espresso oralmente, è obbligatorio per le categorie stabilite nei regolamenti delle singole discipline sportive dai rispettivi Comitati CSI.

   b) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
4 Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.

5 Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani.
Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

6 La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

Attenzione!
Il Comitato CSI, chiarendo tutti gli eventuali aspetti procedurali, può prevedere che per alcune categorie d'età le due Società sportive siano obbligate ad accordarsi per la scelta di una persona, regolarmente abilitata o comunque tesserata CSI, che diriga la gara. Può tra l'altro prevedere che sia la Società sportiva prima nominata a far recapitare, entro un periodo di tempo stabilito, il referto di gara presso gli uffici CSI.

Art. 59 - Sostituzione degli arbitri nel corso di una gara

1 Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti delle singole discipline sportive e fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.

Capitolo V
Svolgimento delle gare

Art. 60 - Responsabilità dell'ordine pubblico

1 Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.

2 La squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.

3 Spetta, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 61 - Persone ammesse sul campo di gioco

1 Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.

2 Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Attenzione!
Il Comitato organizzatore, nei regolamenti locali, può espressamente prevedere che altri tesserati del CSI abbiano accesso al campo di gioco.

Art. 62 - Ingresso in campo e inizio del gioco

1 Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo. L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.

Attenzione!
Il Comitato organizzatore, limitatamente alle categorie giovanili, può prevedere l'entrata in campo per il saluto anche dei giocatori di riserva.

2 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3 Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici.

Art. 63 - Divieto di abbandono del campo di gara

1 Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.
2 Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Capitolo VI
Sostituzione dei giocatori

Art. 64 - Sostituzioni

1 Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

Art. 65 - Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista

1 Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se

con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.

Attenzione!
Ai Comitati territoriali si consiglia di prevedere che la norma di cui al comma precedente venga applicata principalmente nel caso di "sostituzioni tracciabili", ovvero nelle gare di quelle discipline le cui sostituzioni siano verificabili (annotate) dal direttore di gara.

2 Responsabile del rispetto di tale norma è l'arbitro il quale, oltre che impedire le sostituzioni irregolari, potrà assumere, se il caso lo richiede, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con la necessaria attenzione tale norma o, peggio, tentano di eluderla.

Art. 66 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1 Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti. Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.
2 Se una sostituzione è effettuata con dolo o carpendo la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

Capitolo VII
Sospensione delle gare

Art. 67 - Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1 Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 30 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.
2 Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Art. 68 - Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1 Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.

2 Se entro 30 minuti la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 30 minuti, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.

3 In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

Art. 69 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 70 - Sospensione della gara per fatti gravi

1 Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.

2 La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.

3 L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.

4 Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

Art. 71 - Gara sospesa e proseguita pro-forma

1 Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore. In questi casi, l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro-forma.

2 L'arbitro deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.

3 Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.

4 La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

Capitolo VIII
Rinunce e ritiri da una manifestazione

Art. 72 - Rinuncia alla disputa d'una gara

1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
   a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
   b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
   c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.

2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Attenzione!
I Regolamenti delle singole manifestazioni possono prevedere anche altri criteri per l'esclusione dal proseguimento del torneo delle squadre che non prendono parte a particolari iniziative che lo stesso prevede.

Art. 73 - Rinunce preventive

1 Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.

2 In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.

3 Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c).

4 Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 74 - Rinunce durante le fasi finali

1 Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente Organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 75 - Mancata presentazione in campo

1 Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:

a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

Art. 76 - Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

1 Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (punti b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 77 - Ritiro dal campo nel corso di una gara

1 Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti dall'art. 72 comma 1.
2 Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 78 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione. Provvedimenti amministrativi

1 In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi re-

stando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:
- se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
- se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
- se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 73.

2 Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Art. 79 - Ritiro d'una squadra da una manifestazione. Provvedimenti tecnici

1 In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:
a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata), tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;
b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1, lettera a); la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Titolo Sesto
Arbitri e giudici, osservatori, commissari, referti e rapporti di gara

Capitolo I
Gli arbitri e i giudici, gli osservatori, i commissari

Art. 80 - Gli Arbitri e i Giudici di gara

1 Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

Art. 81 - Compiti degli Arbitri prima della gara

1 Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.

2 Arrivati sul campo, gli arbitri, devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società, esibendo, se richiesti, la tessera e la designazione.
3 Gli arbitri devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

Art. 82 - Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara

1 I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.
2 Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.
3 Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

Art. 83 - Compiti degli Arbitri al termine della gara

1 Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.
2 Nelle gare dove è previsto gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
3 Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.
4 Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
5 Prima di lasciare l'impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

Art. 84 - Gli Osservatori arbitrali

1 Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.
2 Gli Osservatori riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici. Possono altresì inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.
3 Gli Osservatori arbitrali vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del

Comitato.

4 Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la designazione degli Osservatori arbitrali potrà essere portata preventivamente a conoscenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.

5 Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.

6 Gli Osservatori arbitrali, dietro esibizione della tessera e della designazione, hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

Art. 85 - I Commissari di campo

1 I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.

2 I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.

3 I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.

4 I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.

5 Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

Capitolo II
Referti, rapporti di gara, osservazioni delle società

Art. 86 - Il referto di gara e il rapporto di gara

1 Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.

2 Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.

3 Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte

del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.

4 Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.

5 La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Art. 87 - Le osservazioni delle Società

1 Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

2 Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.

3 Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.

4 I Comitati potranno fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 88 - Consegna del referto e degli altri documenti

1 L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:
   a) il referto di gara e il rapporto di gara;
   b) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
   c) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
   d) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
   e) eventuali preannunci di reclamo;
   f) ogni altro documento attinente alla gara.

2 In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.

3 Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.

4 Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.

5 Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano

in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.

Attenzione!
Per la consegna del referto e dei documenti allo stesso allegati e per l'eventuale comunicazione del risultato qualora ciò sia previsto, l'arbitro deve strettamente attenersi alle norme organizzative e alle istruzioni ricevute unitamente alla designazione.

Art. 89 - Scheda dei provvedimenti disciplinari

1 Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto, l'arbitro riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara (non quelli verificatesi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.

2 I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.

Attenzione!
La scheda dei provvedimenti disciplinari può essere sostituita da un'annotazione firmata dal direttore di gara.

Titolo Settimo
Omologazione delle gare e provvedimenti disciplinari

Capitolo I
Durata e risultati delle gare

Art. 90 - Durata delle gare

1 La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite disposizioni relative alle discipline sportive.

Attenzione!
Il Comitato organizzatore può prevedere una durata differente delle gare, secondo le esigenze di carattere organizzativo e relativamente al periodo di disponibilità effettiva del campo di gioco.

Art. 91 - Risultati delle gare

1 I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara.

Capitolo II
Omologazione delle gare

Art. 92 - Organi competenti ad omologare le gare

1 Gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva, nell'esaminare il referto e il rapporto di gara, possono assumere una delle seguenti decisioni:
   a) omologare la gara;
   b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
   c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

Art. 93 - Criteri generali per l'omologazione delle gare

1 Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante competente deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.
2 Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:
   a) la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
   b) alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
   c) dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

Art. 94 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti

1 Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non fosse in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, nel contempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.
2 La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.
3 Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

Art. 95 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1 In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.

2 Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorsi i termini previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva senza senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

Art. 96 - Verifica della posizione dei partecipanti alle gare

1 L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.

2 Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento per l'anno sportivo in corso.

Art. 97 - Annullamento dell'omologazione per autotutela

1 Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.

2 Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

Art. 98 - Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore

1 Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illuminazione…, l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.

2 L'organo giudicante assegnerà persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del

mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.

3 Qualora la responsabilità dell'interruzione o della sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, l'organo giudicante dispone la ripetizione della gara.

Art. 99 - Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco

1 Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.

2 Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.

3 Qualora la decisione dell'arbitro di sospendere la gara risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Art. 100 - Gare sospese e proseguite pro-forma

1 Per le gare sospese e proseguite pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara o di omologare la stessa, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.

2 Se, invece, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara o di proseguirla pro-forma risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

3 Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.

4 Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 101 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 102 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore

1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

Art. 103 - Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati

1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva. Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.

Art. 104 - Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati o che non ne avevano titolo

1 Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

2 Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), se non ancora omologate, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 105 - Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

1 La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società. Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.

Art. 106 - Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS

1 I rapporti tra CSI e FSN, CSI e DA, CSI e EPS sono definiti secondo le convenzioni stipulate su base nazionale, regionale e locale. In caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra le convenzioni, relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
   a) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello nazionale;
   b) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello regionale;
   c) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello locale.

2 In mancanza di convenzioni o di norme in materia di doppio tesseramento, emanate dagli organi competenti,
   a) il doppio tesseramento di atleti e dirigenti è da intendersi sempre possibile.
   b) le sanzioni disciplinari comminate dagli organi giudicanti di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata e Ente di Promozione Sportiva non hanno efficacia nell'attività sportiva del CSI, salvo che per le stesse sia stata espressamente prevista la validità, in forma scritta, all'interno del Regolamento organizzativo della manifestazione.

3 Con apposita comunicazione, all'inizio di ogni anno sportivo, la Direzione Tecnica Nazionale renderà note le Convenzioni in essere ed eventuali disposizioni vigenti relative al doppio tesseramento di atleti e dirigenti.

4 Fatto salvo per quanto previsto dalle "Norme generali di Tesseramento" nei paragrafi "Vincolo di tesseramento alla propria Società sportiva" e "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI", qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina a due società del CSI:
   a) la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto per prima il tesseramento stesso.
   b) la gara sarà data persa alla Società se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto il tesseramento stesso dopo averlo sottoscritto con un'altra.
   c) se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
   d) in tutti i casi, nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.

Art. 107 - Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali

1 Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.

2 Se ad una gara ha partecipato uno o più atleti che non hanno esibito la tessera CSI e risultino poi tesserati, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

3 Se ad una gara hanno partecipato un o più atleti non riconosciuti dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 45 e tuttavia ammessi al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la loro esatta identità e la loro regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 108 - Irregolarità delle procedure e relative responsabilità

1 Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa (oppure è confermato il risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto).

2 Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

3 Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

Art. 109 - Provvedimenti relativi alle gare già omologate

1 È possibile intervenire, d'ufficio o su reclamo di parte secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, per modificare il risultato d'una gara già omologata qualora sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare.
In questi casi la squadra in difetto verrà sanzionata con la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season) oppure con l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità si è verificata nella "regular season"o risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).
Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 110 - Gare date perse ad ambedue le squadre

1 Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:
a) mancata presentazione in campo di entrambe;
b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.

2 Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

Capitolo III
Provvedimenti disciplinari

Art. 111 - Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1 I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale.

2 I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.

3 La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.

Attenzione!
I Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara, al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari, come meglio previsto nei regolamenti suddetti.

4 Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 27-30 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

Art. 112 - Specifiche sulle squalifiche

1 Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Squalifica "a giornate" Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie (o tornei), è libero di giocare nella categoria (o torneo) ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica (salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione).
Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. Solo per quanto concerne le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento - che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria) - la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare. L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore dell'arbitro.

2 **Squalifica "a tempo"** Si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie. Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie (o due diversi tornei), non potrà giocare con nessuna.
La squalifica "a tempo" superiore ai tre mesi può essere estesa a tutta l'attività del CSI di tutte le discipline sportive. Quindi, in tal caso, un atleta (o un dirigente) che abitualmente pratica due diversi sport (indifferentemente con la stessa società o con due società diverse) non potrà praticare nessuno dei due per tutta la durata della sospensione.

3. Qualora una gara fosse annullata e/o ne fosse ordinata dagli organi giudicanti la ripetizione, sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti nella gara stessa, anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati.

4 Si precisa che:
   a) le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
   b) le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:
   - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva [è da ritenersi, invece, scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria];
   - rinvio o annullamento di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
   - gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.

5 L'effettiva partecipazione alla gara è così regolamentata:
   a) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "registrate" dal direttore di gara, la presenza di un atleta squalificato indicato in distinta ma non entrato effettivamente in campo non crea posizione irregolare e quindi non inficia il risultato della gara stessa; nei confronti dell'atleta squalificato potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
   b) per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono "volanti", invece, tutti i giocatori indicati in distinta e presenti sul terreno di gioco si devono intendere partecipanti alla gara, creando quindi posizione irregolare; la squadra che ha schierato il giocatore irregolare sarà sanzionata con la perdita della gara. Nei confronti dell'atleta squalificato dovranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
   c) per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

Art. 113 - Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni

1 Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Attenzione!
I regolamenti di tali manifestazioni, inoltre, possono prevedere ulteriori automatismi delle sanzioni.

Titolo Ottavo
Le classifiche

Capitolo I
Compilazione delle classifiche

Art. 114 - Compilazione delle classifiche

1 Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.
2 Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.
3 Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali Comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni organizzate.

Attenzione!
I Regolamenti delle singole manifestazioni devono indicare chiaramente le modalità scelte per assegnare i punti nelle gare e, di conseguenza, per compilare le classifiche.
Tali modalità possono essere scelte solo ed esclusivamente tra quelle previste per le singole discipline sportive, devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società partecipanti e non possono essere modificate nel corso della manifestazione.

Art. 115 - Pubblicazione delle classifiche

1 Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara. Tuttavia la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

Capitolo II
Casi di parità

Art. 116 - Parità in classifica

1 Salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione, qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex-equo salvo che:
   a) occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dall'art. 117;
   b) occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art. 118;
   c) occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art. 119.

Art. 117 - Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria

1 Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:
   a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
   b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminatoria diretta.

Art. 118 - Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità

1 Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 119 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle *Disposizioni regolamentari per le discipline sportive* pubblicate nel presente volume.

Regolamento generale dei Campionati nazionali

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

Regolamento generale dei Campionati nazionali

Art. 1 - I Campionati nazionali del CSI

1 Il Centro Sportivo Italiano organizza a tutti i livelli associativi i Campionati nazionali così come precisato nel presente Regolamento.

2 Tutti i Comitati territoriali del CSI sono tenuti a promuovere e organizzare le fasi locali delle manifestazioni nazionali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni e, per le manifestazioni per le quali non è possibile organizzare la fase locale, di favorire comunque la partecipazione delle proprie Società ai Campionati nazionali.

Art. 2 - Partecipazione alle fasi locali e regionali

1 Tutte le Società sportive affiliate al CSI hanno il diritto di partecipare, coi propri atleti in regola col tesseramento e in possesso dei requisiti richiesti, alle fasi locali dei Campionati nazionali del CSI.

2 Le Società sportive possono partecipare alle fasi locali dei Campionati nazionali con un numero illimitato di atleti e/o di squadre per ciascuna disciplina sportiva e categoria.

Attenzione!
Fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenute nelle presenti Norme e dai regolamenti emanati dai Comitati territoriali.

3 Qualora il Comitato di appartenenza non organizzi la fase locale del Campionato nazionale deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla fase locale di un Comitato viciniore con le modalità stabilite dal rispettivo Consiglio regionale.

4 Le Società, peraltro, in caso di non organizzazione dei Campionati nazionali da parte del proprio Comitato possono iscriversi alle fasi locali del Comitato viciniore a suo tempo individuato dal Consiglio regionale, dandone opportuna comunicazione al Comitato di appartenenza e al Comitato regionale.

5 L'ammissione alle fasi regionali è regolata dai rispettivi regolamenti.

Art. 3 - Modalità e limitazioni alla partecipazione

1 Per poter prendere parte ai Campionati nazionali, gli atleti devono essere tesserati al CSI esclusivamente con tessera ordinaria "AT" (cfr. *Norme di Tesseramento*) per la disciplina sportiva alla quale prendono parte in data antecedente alla disputa della prima gara.

2 Il tesseramento deve essere effettuato in favore della Società con la quale si gareggia, secondo quanto previsto dalle "Norme per il tesseramento" e dalle eventuali Convenzioni con le Federazioni Sportive nazionali o con altri Enti di Promozione Sportiva e con le condizioni, le modalità e le limitazioni riportate nelle sezioni delle singole discipline sportive del presente Regolamento, ivi comprese le eventuali ulteriori restrizioni per alcune categorie di atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali.

3 Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale , fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.

Art. 4 - Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra

1 I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l'intera durata di un anno sportivo e comprendono: la fase locale; la fase regionale; la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali.
2 Per esigenze organizzative previste dal circuito dei Campionati nazionali, i Comitati CSI possono prevedere che una stessa Società sportiva (e quindi anche il singolo atleta) disputi due gare nell'arco della stessa giornata solare.

Art. 5 - Fase locale degli sport di squadra

1 La fase locale è organizzata dai Comitati territoriali del CSI e, di norma, deve avere almeno 6 squadre partecipanti e un numero massimo di 14 per ciascun girone, per almeno un numero di gare non inferiore a 30 gare. La formula di svolgimento verrà scelta per ciascun torneo dal Comitato organizzatore; è comunque obbligatoria una prima fase con gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
2 La fase locale può essere svolta da più Comitati viciniori della stessa Regione. I Comitati regionali provvederanno ad unificare i tornei locali che non raggiungono il numero minimo di squadre, affidandone la gestione ad uno dei Comitati interessati.
3 Entro il 15 febbraio di ciascun anno sportivo devono essere attivate le Fasi territoriali dei Campionati nazionali.
4 Le Fasi territoriali degli sport di squadra devono concludersi prima dell'inizio delle Fasi regionali. Se entro tale termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase regionale la squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi regionali.

Attenzione!
In deroga alle norme vigenti, i Campionati di Pallacanestro per le categorie Allievi - Juniores - Top Junior - Open F, e i Campionati di Pallavolo per le categorie Ragazzi M e F - Allievi M - Juniores M potranno iniziare entro il 31 marzo.

Art. 6 - Classifiche della fase locale

1 In ogni torneo nella fase locale verranno compilate due classifiche:
   a) la classifica tecnica con le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva e secondo quanto previsto dalla formula della manifestazione; la squadra vincitrice della classifica tecnica è ammessa alla fase regionale;
   b) la classifica Fair Play la quale viene compilata secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

2 La squadra prima classificata nel Fair Play, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale.

Art. 7 - Serie di "eccellenza"

1 È possibile, nella fase locale, organizzare una serie di "eccellenza" che qualifica le squadre per la fase regionale e alla quale si accede attraverso il conseguimento di risultati tecnici.

Art. 8 - Tornei regionali

1 I Comitati regionali possono organizzare, in via sperimentale, dei tornei regionali per alcune specifiche discipline sportive e categorie. La squadra vincitrice del torneo regionale è ammessa alla fase nazionale e potranno essere previsti, anche, i relativi tornei a carattere locale. In questo caso ogni anno si darà luogo alle operazioni di retrocessione, promozione e ripescaggio coi criteri e le modalità prestabiliti da ciascun Comitato regionale.
2 L'organizzazione di tali tornei è obbligatoria nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte presso i vari Comitati non consente l'attivazione dei singoli tornei.
3 Trattandosi di attività regionale a tutti gli effetti, l'amministrazione della giustizia sportiva dei tornei regionali è demandata alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 9 - Fase regionale

1 I Comitati regionali devono inviare alla Direzione Tecnica Nazionale, prima dell'inizio della Fase regionale, la documentazione necessaria alla realizzazione (Regolamento della Fase regionale, Calendario gare, etc).
2 Alla fase regionale vengono ammesse per ciascuno dei tornei svolti nella regione la squadra vincitrice del torneo e quella prima classificata nel Fair Play. In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che le seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto posto.
3 Per i tornei locali ai quali abbiano partecipato squadre di diversi Comitati, i Regolamenti regionali potranno prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, alla fase regionale partecipi almeno una squadra per ciascuno dei Comitati rappresentati.
4 Tutte le squadre ammesse alle fasi regionali devono essersi classificate anche nella classifica Fair Play.
5 Qualora in una regione venga organizzato un solo campionato di una disciplina sportiva e categoria da un unico Comitato territoriale, alle Fasi successive si qualifica solo la vincitrice della Classifica tecnica. In caso di rinuncia della prima classificata, la stessa verrà sostituita dalla seconda della classifica tecnica.
6 In caso di rinuncia di una di queste squadre possono essere ammesse quelle che la seguono immediatamente in classifica, fermo restando che tale sostituzione non potrà essere effettuata oltre il quarto posto
7 Le Fasi regionali degli sport di squadra devono concludersi prima dell'inizio delle Fasi interregionali/nazionali. Se entro tale termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase successiva la squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi interregionali/nazionali.

Art. 10 - Norme per lo svolgimento delle fasi regionali

1 Le fasi regionali devono svolgersi entro il 15 giugno; la formula sarà decisa per ogni disciplina e/o categoria dalla Direzione Tecnica Regionale in base al numero delle squadre iscritte e su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale.

2 Nelle regioni dove risulta più consistente il numero dei tornei svolti e delle squadre partecipanti, la Direzione Tecnica nazionale potrà stabilire, in relazione a singole discipline e/o categorie, l'ammissione alla finale nazionale di due o più squadre della regione medesima. In questi casi le squadre partecipanti alla fase regionale saranno preventivamente suddivise in due o più gruppi, ciascuno dei quali verrà considerato come un'autonoma fase regionale. Resta ferma la possibilità della disputa della finale regionale ai soli fini della attribuzione del titolo di campione regionale.

Art. 11 - Fase interregionale

1 La Direzione Tecnica Nazionale potrà istituire, di comune accordo con le regioni, delle fasi interregionali, ciascuna delle quali qualificherà una o più squadre per le finali nazionali. In tal caso le Fasi Interregionali che sono di esclusiva competenza della Direzione Tecnica Nazionale saranno gestite in collaborazione con i Comitati regionali interessati.

2 I Comitati regionali con attività limitata che intendono formare un raggruppamento interregionale devono presentare alla Direzione Tecnica Nazionale un'istanza motivata entro il 31 gennaio.

3 La Direzione Tecnica Nazionale comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno, le date entro cui devono effettuarsi le eventuali Fasi interregionali.

Art. 12 - Finale nazionale

1 Alla finale nazionale è ammesso per ciascuna disciplina e categoria un numero di squadre determinato in sede di programmazione dell'attività dalla Direzione Tecnica Nazionale tenendo conto della diffusione e della pratica della disciplina e del numero delle fasi locali organizzate per la stessa.

2 Sono ammesse alla finale nazionale le squadre vincitrici le fasi regionali o interregionali secondo i criteri stabiliti dalla Direzione Tecnica nazionale entro il 31 marzo.

3 In caso di rinuncia della squadra vincitrice della fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita dalla seconda classificata.

4 Con le stesse modalità si procederà a sostituire, laddove necessario, le squadre rinunciatarie dopo le iscrizioni.

5 La regione ospitante, per quanto possibile, deve garantire una squadra di riserva per ogni disciplina e categoria dalla stessa effettivamente praticate.

6 La disputa della Finale nazionale, per ciascuna disciplina e categoria, è effettuata se sono rappresentate almeno quattro regioni e quattro squadre. In caso di rinuncia della squadra vincitrice della Fase regionale o interregionale, la stessa verrà sostituita dalla seconda in classifica.

Art. 13 - Modalità per lo svolgimento degli sport individuali

1 Per attivare una fase locale o regionale di un Campionato nazionale di sport individuale è necessaria la partecipazione di almeno due Società sportive (per la fase locale) o di due Comitati provinciali (per la fase regionale).

2 Gli sport individuali si svolgeranno con le seguenti modalità:

Fasi locali e regionali

a) Le fasi locali e regionali degli sport individuali si svolgeranno secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti locali e/o regionali. In collaborazione tra di loro, diversi Comitati territoriali appartenenti alla medesima regione, possono programmare e realizzare un piano strutturato di attività sportiva.
b) Nel caso in cui l'attività non sia garantita dal Comitato CSI di appartenenza, la stessa può essere svolta in una regione limitrofa. In questo caso va data comunicazione ai Direttori tecnici regionali interessati e alla Direzione Tecnica nazionale.

Fase nazionale

Alla fase nazionale verranno ammessi, per ciascuna disciplina sportiva:
a) un numero di atleti stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione della consistenza dell'attività locale e regionale;
b) gli atleti meglio classificati nelle fasi regionali/territoriali;
c) la Direzione Tecnica Nazionale si riserva, attraverso i regolamenti di disciplina dei singoli Campionati nazionali, di specificare più dettagliatamente e altre modalità di qualificazione degli atleti.

Art. 14 - Tesseramento

Sport di squadra

1 Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI **entro il 28 febbraio** per gli sport di squadra.
2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:
- Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
- Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
- Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
- Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
- Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.

Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. *"Disposizioni regolamentari"* del presente Regolamento).
3 Al fine dell'individuazione dei tesserati integrati di cui al precedente comma 2, si considererà la partecipazione attiva (cfr. Art. art. 112, comma 5) dei tesserati integrati scesi in campo nella prima gara utile.
4 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

Sport individuali

Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti, per partecipare ai Campionati nazionali, devono essere tesserati entro il periodo comunicato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 15 - Organizzazione delle attività: arbitri e giudici di gara

1 Le manifestazioni nazionali sono organizzate e controllate dalle rispettive Commissioni tecniche nazionali.
2 Il ruolo di arbitro o di giudice deve essere svolto da arbitri e giudici abilitati nei corsi CSI e inseriti nei ruoli tecnici nazionali.
3 L'utilizzazione di arbitri e giudici delle Federazioni deve avvenire con le modalità previste dalle Convenzioni.

Art. 16 - Giustizia sportiva

1 La Giustizia sportiva relativa alla manifestazione sarà amministrata dagli Organi e con le modalità previsti dal Regolamento per la Giustizia sportiva.

Art. 17 - Tutela sanitaria

1 In ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica si rimanda a quanto previsto all'apposita sezione dalle "Norme di tesseramento", pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI.

Art. 18 - Regolamenti delle fasi locali e regionali

1 I Comitati territoriali e i Comitati regionali predispongono, rispettivamente per le fasi locali e regionali, i regolamenti dei Campionati nazionali da essi organizzati.
2 I regolamenti devono essere preventivamente approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale che, per i regolamenti delle fasi locali, può delegare i rispettivi Direttori Tecnici Regionali.

Art. 19 - Omologazione delle fasi locali e regionali

1 Il verbale finale di ciascuna manifestazione dei Campionati nazionali, va trasmesso a seconda del livello di attività, alla Direzione Tecnica Regionale oppure alla Direzione Tecnica Nazionale che provvedono alla sua omologazione. In particolare:
   a) **per l'attività del comitato locale**, il verbale finale va inviato alla Direzione Tecnica Regionale prima della scadenza delle iscrizioni per l'accesso alla Fase successiva. In caso di "non omologazione" del Campionato, nessuna Società sportiva partecipante a quel Campionato potrà prendere parte alle fasi successive a quella locale.
   b) **per l'attività del comitato regionale**, il verbale finale va inviato alla Direzione Tecnica Nazionale prima della scadenza delle iscrizioni per l'accesso alla Fase successiva. In caso di "non omologazione" del Campionato, nessuna Società sportiva partecipante a quel Campionato potrà prendere parte alle fasi successive a quella regionale.

Art. 20 - Norma di rinvio e responsabilità

1 Il presente Regolamento è integrato dalle sezioni per le singole discipline sportive che fanno parte integrante dello stesso.
2 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento e dalle sezioni delle discipline sportive, vigono lo Statuto e le Norme per l'attività sportiva del CSI.
3 Per quanto non in contrasto si applicano pure le norme tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali.

4 La Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, unitamente ai Comitati regionali e ai Comitati territoriali interessati, declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.

Fair play - Agonismo etico

Coppa disciplina

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subìta i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella 'A').
La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.
Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

Tabella "A" per la compilazione della classifica della coppa disciplina

• Società

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1 ogni 10,00 Euro
Ammenda massima prevista	50

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA	PUNTI
~~Fallo antisportivo -~~ Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea o diretta	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo (**)	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.
(**) Ovvero un punto per periodi di 6 giorni, anche se trattasi di periodi parziali.

I Comitati CSI possono assegnare punteggi differenti da quelli proposti e/o prevedere il computo per sanzioni non espressamente riportate nel precedente prospetto. Qualsiasi variazione, seppur minima, deve essere sottoposta per l'approvazione della Direzione Tecnica Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti.

Classifica "Fair play"

La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.
La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:

- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".

La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.
In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

Tabella “B” penalizzazioni

Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play
0,5	0,3	20,5	12,3	40,5	24,3
1,0	0,6	21,0	12,6	41,0	24,6
1,5	0,9	21,5	12,9	41,5	24,9
2,0	1,2	22,0	13,2	42,0	25,2
2,5	1,5	22,5	13,5	42,5	25,5
3,0	1,8	23,0	13,8	43,0	25,8
3,5	2,1	23,5	14,1	43,5	26,1
4,0	2,4	24,0	14,4	44,0	26,4
4,5	2,7	24,5	14,7	44,5	26,7
5,0	3,0	25,0	15,0	45,0	27,0
5,5	3,3	25,5	15,3	45,5	27,3
6,0	3,6	26,0	15,6	46,0	27,6
6,5	3,9	26,5	15,9	46,5	27,9
7,0	4,2	27,0	16,2	47,0	28,2
7,5	4,5	27,5	16,5	47,5	28,5
8,0	4,8	28,0	16,8	48,0	28,8
8,5	5,1	28,5	17,1	48,5	29,1
9,0	5,4	29,0	17,4	49,0	29,4
9,5	5,7	29,5	17,7	49,5	29,7
10,0	6,0	30,0	18,0	50,0	30,0
10,5	6,3	30,5	18,3	50,5	30,3
11,0	6,6	31,0	18,6	51,0	30,6
11,5	6,9	31,5	18,9	51,5	30,9
12,0	7,2	32,0	19,2	52,0	31,2
12,5	7,5	32,5	19,5	52,5	31,5
13,0	7,8	33,0	19,8	53,0	31,8
13,5	8,1	33,5	20,1	53,5	32,1
14,0	8,4	34,0	20,4	54,0	32,4
14,5	8,7	34,5	20,7	54,5	32,7
15,0	9,0	35,0	21,0	55,0	33,0
15,5	9,3	35,5	21,3	55,5	33,3
16,0	9,6	36,0	21,6	56,0	33,6
16,5	9,9	36,5	21,9	56,5	33,9
17,0	10,2	37,0	22,2	57,0	34,2
17,5	10,5	37,5	22,5	57,5	34,5
18,0	10,8	38,0	22,8	58,0	34,8
18,5	11,1	38,5	23,1	58,5	35,1
19,0	11,4	39,0	23,4	59,0	35,4
19,5	11,7	39,5	23,7	59,5	35,7
20,0	12,0	40,0	24,0	60,0	36,0

Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play	Punti disciplina	Penalizzazioni Fair play
60,5	36,3	67,0	40,2	73,5	44,1
61,0	36,6	67,5	40,5	74,0	44,4
61,5	36,9	68,0	40,8	74,5	44,7
62,0	37,2	68,5	41,1	75,0	45,0
62,5	37,5	69,0	41,4	75,5	45,3
63,0	37,8	69,5	41,7	76,0	45,6
63,5	38,1	70,0	42,0	76,5	45,9
64,0	38,4	70,5	42,3	77,0	46,2
64,5	38,7	71,0	42,6	77,5	46,5
65,0	39,0	71,5	42,9	78,0	46,8
65,5	39,3	72,0	43,2	78,5	47,1
66,0	39,6	72,5	43,5	79,0	47,4
66,5	39,9	73,0	43,8	79,5	47,7

Regolamento generale attività Under 12

Categorie U12 - U10 - U8

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

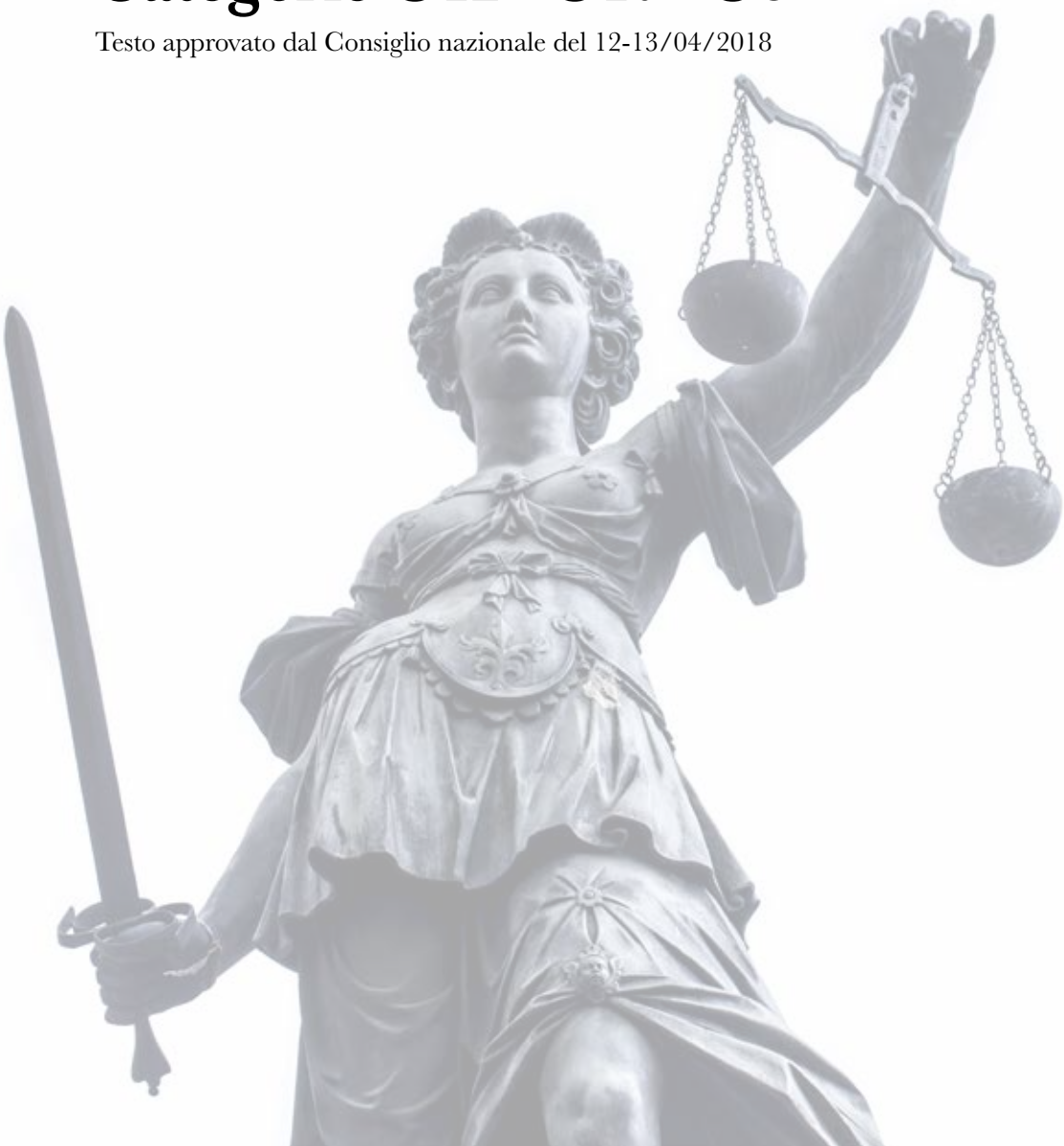

Regolamento attività Under 12

Art. 1 - Modalità organizzative e competenze associative

1 L'attività sportiva "Under 12" si svolge su tutto il territorio nazionale attraverso un percorso articolato e composto da varie Fasi d'attività sportiva.

2 Tutti i Comitati territoriali sono tenuti a promuovere e organizzare le Fasi locali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni. Qualora un Comitato non organizzi la Fase locale dell'attività "Under 12", deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla Fase locale di un Comitato vicino.

3 L'attività sportiva "Under 12", che comprende le categorie di età Under 12, Under 10 e Under 8, rimanda ai contenuti di specifici progetti sportivi promossi dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 2 - Applicabilità delle norme

1 L'attività "Under 12" si svolge secondo quanto previsto dalle presenti norme. Essa è considerata "attività istituzionale", ai sensi degli articoli 9 e succ. delle "Norme per l'attività sportiva" contenute nel presente volume. Pertanto, nello svolgimento dell'attività sportiva si attuano i Regolamenti emanati dalle strutture territoriali, regionali e nazionale - ciascuno per il livello di competenza dell'attività svolta - che possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative collaterali di carattere tecnico e associativo, coerenti e finalizzati a raggiungere l'obiettivo prefissato dell'attività stessa.

2 Per quanto non espressamente contemplato nei vari regolamenti emanati ad ogni livello di attività, si applica il Regolamento nazionale del CSI "Sport in Regola".

Art. 3 - Criteri di adesione e di partecipazione al circuito di attività

1 Annualmente la Direzione Tecnica Nazionale rende note le categorie d'età per le quali è stato attivato il circuito sportivo completo, ovvero il circuito che permetta una continuità agonistica tra le varie Fasi e/o livelli: provinciale, regionale, interregionale, nazionale.

2 Nei Regolamenti delle singole Fasi e/o manifestazioni che compongono l'attività "Under 12" saranno stabiliti i criteri di partecipazione, di qualificazione alle Fasi successive, le formule di svolgimento, le norme tecniche-organizzative e qualsiasi altra indicazione utile per il corretto andamento dell'iniziativa.

Art. 4 - Periodo di attuazione delle Fasi

1 La programmazione dell'attività "Under 12" di norma prevede:

Fasi territoriali,

orientativamente a partire dal mese di ottobre

Le Fasi territoriali rappresentano l'inizio del percorso agonistico che si contraddistingue per una solida e continuativa partecipazione.

Fasi regionali,

orientativamente dal mese di marzo/aprile

Le Fasi regionali costituiscono il momento dell'incontro e della verifica dell'attività svolta a livello locale, e qualificano le squadre che prenderanno parte alle finali nazionali.

Fase nazionale,

orientativamente nei mesi di maggio/giugno

La finale nazionale realizza il degno coronamento e il culmine del percorso agonistico annuale.

Eventuali Fasi intermedie (interprovinciali, interregionali…) vanno calendarizzate prima dell'effettuazione della Fase finale.

Art. *5* - Organizzazione tecnica e giustizia sportiva

1 I Comitati CSI devono provvedere ad attivare la Commissione arbitri e giudici di gara, a costituire la Commissione per la disciplina sportiva interessata e a garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva avvalendosi, ove sia possibile e secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia sportiva (art. 16) anche di Commissioni Esecutive in Campo.

Disposizioni regolamentari per le discipline sportive

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

Calcio a undici

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

1 Le norme tecniche per il calcio della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2 Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della IFAB-FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3 Le norme tecniche per il calcio a undici della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Categorie di età e tempi di gioco

1 Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Attenzione!
Per particolari esigenze locali, nell'attività sportiva possono disporsi variazioni ai tempi di gioco. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali alle categorie d'età, rispetto a quanto emanato dalla Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei "Campionati nazionali".

Art. 3 - Tempo di attesa

1 Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria.

Attenzione!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività, nel Regolamento della manifestazione. Resta fermo quanto previsto dall'art.41 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 4 - Partecipanti alla gara

1 Alla gara di calcio a 11 partecipano squadre composte da un massimo di 20 giocatori dei quali 11 titolari e 9 riserve.

Attenzione!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero massimo di partecipanti non inferiore a 16.

Art. 5 - Abbigliamento degli atleti

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

ATTENZIONE!
È possibile permettere ugualmente la disputa della gara agli atleti non in regola con l'abbigliamento dei giocatori, fatta eccezione per ciò che concerne l'utilizzo dei parastinchi, che è sempre obbligatorio.

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 20 giocatori.
2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

ATTENZIONE!
I Comitati organizzatori potranno prevedere l'utilizzo di distinte prestampate con tutto l'organico a disposizione, inserendo una colonna nella distinta giocatori (tra il numero di maglia e il cognome/nome) nella quale i primi undici vanno chiaramente indicati. I Comitati organizzatori potranno prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle distinte di gioco.

3 Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
   a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
   b) il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 7 - Palloni per la gara

1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3 Nei casi di cui ai commi precedenti, le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 - opravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 - Numero minimo di giocatori per iniziare una gara

1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 7 giocatori.

Art. 10 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

1 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.

2 Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

3 Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.

4 Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo.

Art. 11 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1 In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

2 Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

3 Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: uno dei due assistenti ufficialmente designati assumerà il ruolo di arbitro, farà svolgere il ruolo di assistenti ai tesserati designati per tale compito dalle due squadre; in questo caso il secondo assistente verrà esonerato dallo svolgere il suo compito. Laddove lo ritenga opportuno, il primo assistente potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo ad arbitrare la gara o a svolgere, assieme a quello già designato, il ruolo di assistente ufficiale.
4 Principalmente nelle categorie giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società. È compito dei Comitati territoriali precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 12 - Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti

1 Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, sarà sostituito nella direzione della gara da uno dei due assistenti se gli stessi sono stati ufficialmente designati.
2 L'assistente che prende il posto dell'arbitro esonererà il collega dal continuare a svolgere il suo ruolo e chiederà immediatamente l'intervento dei due assistenti delle Società e iscritti come tali nell'elenco presentato prima dell'inizio della gara.
3 Se per malore o infortunio è impossibilitato a proseguire nel suo ruolo uno dei due assistenti ufficialmente designato, l'arbitro sostituirà entrambi con gli assistenti messi a disposizione delle Società e proseguirà con loro la direzione della gara. Lo stesso potrà fare, per opportunità e prudenza, qualora lo richiedessero le condizioni ambientali e il comportamento del pubblico.
4 Se non vi sono assistenti ufficialmente designati e l'unico arbitro non è in grado di proseguire l'arbitraggio per malore o infortunio, la gara verrà sospesa.

Art. 13 - Persone ammesse nel campo di gara

1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente comma durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
4 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.
5 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono

stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 14 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

2 Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 11 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva; la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.

Art. 15 - Sostituzioni dei giocatori

1 Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.

2 Ogni squadra può sostituire durante l'intera durata della gara, ivi compresi gli eventuali tempi supplementari, 5 giocatori senza distinzione di ruolo, scegliendoli tra i giocatori di riserva iscritti come tali nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

3 I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

4 Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Attenzione!
I Comitati CSI possono derogare al presente articolo, prevedendo nei regolamenti delle manifestazioni un numero di sostituzioni maggiore o minore di quello stabilito.

Art. 16 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (7) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (7) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 17 - Time-out

1 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra

2 Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time out è accordato alla prima interruzione del gioco.

3 Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.

4 L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time-out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.

ATTENZIONE!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali".

Art. 18 - Espulsione temporanea

1 L'espulsione temporanea:
   a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
   b) ha la durata di 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
   c) ha la durata di 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
   d) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro;

2 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

3 Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel timeout.

4 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.
   Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.
   Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporanemente.

Nel caso in cui:
   a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone

oppure
   b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

4 Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali" o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica Nazionale.
Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione temporanea anche per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti. Le espressioni blasfeme dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.

Art. 19 - Squalifiche automatiche

1 I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 20 - Squalifiche per somma di ammonizioni

1 Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma prevedendo che la squalifica venga irrogata al raggiungimento di un numero di ammonizioni diverso da quello stabilito (inferiore o superiore alle quattro).
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma prevedendo esplicitamente che, dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla quarta ammonizione), il turno di squalifica successivo scatti, per recidività in ammonizione, alla terza ammonizione; poi alla seconda; poi ad ogni ulteriore ammonizione.

2 La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito Comunicato Ufficiale.

3 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 21 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

1 Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 22 - Campionati nazionali. Durata e risultati delle gare

1 Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è

stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.

2 Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice può essere designata mediante i tiri di rigore di cui al successivo art. 23.

ATTENZIONE!
Tale sistema, di norma, va anche adottato "nell'attività istituzionale" e in quella "a progetto" secondo quanto stabilito dai Comitati organizzatori.

Art. 23 - Modalità per i tiri di rigore

1 I tiri di rigore vanno effettuati:
   a) nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo (secondo quanto previsto al successivo art. 26, comma 1) e ai fini di stabilire l'esatta posizione in graduatoria (di cui al successivo art. 27): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di tre calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza;
   b) per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di cinque calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

2 Ai tiri di rigore sono ammessi esclusivamente i giocatori presenti sul campo al momento del fischio finale, ivi compresi quelli momentaneamente assenti dal terreno di gioco col permesso dell'arbitro.

3 Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.

4 Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

5. Se al termine di una gara e prima o durante l'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e l'arbitro deve essere informato del nome e del numero di ciascun calciatore escluso dai tiri.

6 La procedura prevista è la seguente:
   a) al fischio finale i giocatori presenti sul campo si porteranno al centro del campo;
   b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
   c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
   d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
   e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri previsti, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
   f) se al termine della serie dei calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti,

una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;

g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

7 Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 24 - Gare ad eliminatoria diretta con il sistema tradizionale

1 Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la regola di cui al precedente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminatoria diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

a) tiro dei rigori di cui al precedente art. 23;

b) disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari;

- in caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori di cui al precedente art. 23.

Art. 25 - Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-3.

2 Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.

3 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 26 - Modalità per la compilazione delle classifiche

1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

2 Nelle gare che prevedono anche il pareggio sul campo si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:
3 punti alla squadra che vince la partita;
1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
0 punti alla squadra che perde la partita.

3 Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori).

Art. 27 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 Si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
   a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
   b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
   c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore);
   d) differenza reti nella classifica avulsa;
   e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
   f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play") ;
   g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
   h) differenza reti nell'intera manifestazione;
   i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
   j) sorteggio.

3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 28 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
   a) media punti (punti fatti/partite disputate);
   b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
   c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
   d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
   e) sorteggio.

2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Calcio a sette

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

1 Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

2 Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

3 Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Categorie di età e tempi di gioco

1 Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Attenzione!
Per particolari esigenze locali, nell'attività sportiva possono disporsi variazioni ai tempi di gioco. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali alle categorie d'età, rispetto a quanto emanato dalla Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei "Campionati nazionali".

Art. 3 - Tempo di attesa

1 Il tempo di attesa nel calcio è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria.

Attenzione!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività, nel Regolamento della manifestazione. Resta fermo quanto previsto dall'art.41 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 4 - Partecipanti alla gara

1 Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di 14 giocatori dei quali 7 titolari e 7 riserve.

Attenzione!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero massimo di partecipanti non inferiore a 12.

Art. 5 - Abbigliamento degli atleti

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.

Attenzione!
È possibile permettere ugualmente la disputa della gara agli atleti non in regola con l'abbigliamento dei giocatori, fatta eccezione per ciò che concerne l'utilizzo dei parastinchi, che è sempre obbligatorio.

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.

2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.

ATTENZIONE!
I Comitati CSI potranno prevedere l'utilizzo di distinte prestampate con tutto l'organico a disposizione, inserendo una colonna nella distinta giocatori (tra il numero di maglia e il cognome/nome) nella quale i primi sette vanno chiaramente indicati. I Comitati organizzatori potranno prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle distinte di gioco.

3 Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.

4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
   a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
   b) il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 7 - Palloni per la gara

1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.

2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'attività sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
   a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
   b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto

con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 - Numero minimo di giocatoriper iniziare una gara

1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 4 giocatori.

Art. 10 - Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

1 Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.

2 Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.

3 Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.

4 Fatto salvo quanto stabilito dai regolamenti delle singole manifestazioni che possono prevedere eventuali restrizioni alla norma di seguito indicata, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purchè non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. In tal caso, lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato avente titolo.

Art. 11 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1 In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

2 Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

3 Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: l'assistente ufficialmente designato assumerà il ruolo di arbitro, farà svolgere il ruolo di assistenti ai tesserati designati per tale compito dalle due squadre; in questo caso il secondo assistente verrà

esonerato dallo svolgere il suo compito. Laddove lo ritenga opportuno, il primo assistente potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo ad arbitrare la gara o a svolgere, assieme a quello già designato, il ruolo di assistente ufficiale.

4 Principalmente nelle categorie giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società. È compito dei Comitati territoriali precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 12 - Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti

1 Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, sarà sostituito nella direzione della gara da uno dei due assistenti se gli stessi sono stati ufficialmente designati.

2 L'assistente che prende il posto dell'arbitro esonererà il collega dal continuare a svolgere il suo ruolo e chiederà immediatamente l'intervento dei due assistenti delle Società e iscritti come tali nell'elenco presentato prima dell'inizio della gara.

3 Se per malore o infortunio è impossibilitato a proseguire nel suo ruolo uno dei due assistenti ufficialmente designato, l'arbitro sostituirà entrambi con gli assistenti messi a disposizione delle Società e proseguirà con loro la direzione della gara. Lo stesso potrà fare, per opportunità e prudenza, qualora lo richiedessero le condizioni ambientali e il comportamento del pubblico.

4 Se non vi sono assistenti ufficialmente designati e l'unico arbitro non è in grado di proseguire l'arbitraggio per malore o infortunio, la gara verrà sospesa.

Art. 13 - Persone ammesse nel campo di gara

1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.

2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.

3 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

4 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

5 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano; in mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco. In caso di sostituzione, possono alzarsi e sostare ai bordi del campo solo se in attesa che l'arbitro dia il permesso ad effettuare la sostituzione stessa.

6 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo

spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 14 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.

2 Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 7 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva, la stessa, però, non va conteggiata nel numero di sostituzioni previsto.

3 In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.

Art. 15 - Sostituzioni dei giocatori

1 Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.

Attenzione!
Per l'attività locale i Comitati CSI potranno valutare un differente criterio di effettuazione delle sostituzioni, ad esempio "a gioco fermo". In questo caso, la normativa deve essere adeguata a quella delle "Disposizioni Regolamentari – Calcio a 11".

2 I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.

3 Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

Art. 16 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.

2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 17 - Time-out

1 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra

2 Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.

3 Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.

4 L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.

ATTENZIONE!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali".

Art. 18 - Espulsione temporanea

1 L'espulsione temporanea:
   a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
   b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Ha la durata di:
      • 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
      • 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;

2 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

3 Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel timeout.

4 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.
   Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.
   Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.

Nel caso in cui:
   a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone

oppure
   b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali" o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica Nazionale.
Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione temporanea anche per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti. Le espressioni blasfeme dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.

Art. 19 - Squalifiche automatiche

1 I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 20 - Squalifiche per somma di ammonizioni

1 Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma prevedendo che la squalifica venga irrogata al raggiungimento di un numero di ammonizioni diverso da quello stabilito (inferiore o superiore alle quattro).
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma prevedendo esplicitamente che, dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla quarta ammonizione), il turno di squalifica successivo scatti, per recidività in ammonizione, alla terza ammonizione; poi alla seconda; poi ad ogni ulteriore ammonizione.

2 La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato da parte.
3 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 21 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

1 Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 22 - Campionati nazionali. Durata e risultati delle gare

1 Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.

2 Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice può essere designata mediante i tiri di rigore di cui al successivo art. 23.

ATTENZIONE!
Tale sistema, di norma, va anche adottato "nell'attività istituzionale" e in quella "a progetto" secondo quanto stabilito dai Comitati organizzatori.

Art. 23 - Modalità per i tiri di rigori

1 I tiri di rigore vanno effettuati:
   a) nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo (secondo quanto previsto al successivo art. 26, comma 1) e ai fini di stabilire l'esatta posizione in graduatoria (di cui al successivo art. 27): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di tre calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza;
   b) per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di cinque calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
2 Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.

ATTENZIONE!
Nel caso in cui le sostituzioni fossero avvenute "a gioco fermo" sono ammessi ai tiri di rigore tutti i giocatori presenti sul terreno di gioco al fischio finale (fatta esclusione dei giocatori di riserva).

3 Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da altro giocatore di riserva.
4 Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
5 Se al termine di una gara e prima o durante l'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria deve ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e l'arbitro deve essere informato del nome e del numero di ciascun calciatore escluso dai tiri.
6 La procedura prevista è la seguente:
   a) al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
   b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
   c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
   d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
   e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri di rigore, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
   f) se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si

procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;

g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

7 Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 24 - Gare ad eliminatoria diretta col sistema tradizionale

1 Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la deroga di cui al presente articolo, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminatoria diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

a) tiro dei rigori di cui al precedente art. 23;

b) disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari;

- in caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori di cui al precedente art. 23.

Art. 25 - Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4.

2 Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.

3 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 26 - Modalità per la compilazione delle classifiche

1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

2 Nelle gare che prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:
3 punti alla squadra che vince la partita;
1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
0 punti alla squadra che perde la partita.

3 Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori).

Art. 27 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fairplay");
- g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- h) differenza reti nell'intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- j) sorteggio.

3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 28 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
- a) media punti (punti fatti/partite disputate);
- b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
- c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
- d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
- e) sorteggio.

2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Norme tecnico-regolamentari per il calcio a 7

Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del Regolamento di calcio a 7 CSI, si forniscono alcune indicazioni di massima che i Comitati territoriali possono impiegare nell'organizzazione dell'attività sportiva di disciplina.

Misure del campo di gioco e delle porte
Misura del campo di gioco: minima m 25x46, massima m 40x70.
Misura delle porte: minimo m 5x2,00 – massimo m 7,32x2,44.
La segnatura dei campi di calcio a 7 giocatori potrà essere effettuata in modo proporzionale alle dimensioni degli stessi.

Possono essere previste le bandierine del calcio d'angolo di m 1,50.

Nei campi in cui non è tracciata l'area di porta, il punto per il calcio di rinvio è posto, idealmente, a circa m 3 dalla linea di porta.
Gli avversari dovranno restare a non meno di m 6 dal punto in cui viene posto il pallone ovvero dovranno trovarsi all'esterno dell'area di rigore.

Fuorigioco
Non previsto, o solo in corrispondenza di ciascuna area di rigore.

Distanza dei calciatori
Nei calci di inizio, d'angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di m 6 dal punto in cui viene posto il pallone.

Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di m 4 dal punto in cui viene posto il pallone.

Calcio di rigore
Il punto del calcio di rigore deve essere posto a m 9 dalla linea di porta.

Calcio a cinque

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

1 Le norme tecniche per il calcio a cinque della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2 Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3 Le norme tecniche per il calcio a cinque della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Categorie di età e tempi di gioco

Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

ATTENZIONE!
Per particolari esigenze locali, nell'attività sportiva possono disporsi variazioni ai tempi di gioco. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali alle categorie d'età, rispetto a quanto emanato dalla Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei "Campionati nazionali".

Art. 3 - Tempo di attesa

Il tempo di attesa nel calcio a 5 è pari alla durata di un tempo di gioco previsto per le gare di ogni categoria.

ATTENZIONE!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività, nel Regolamento della manifestazione. Resta fermo quanto previsto dall'art.41 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 4 - Partecipanti alla gara

Le squadre di calcio a cinque sono composte da una massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve.

ATTENZIONE!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero massimo di partecipanti non inferiore a 10.

Art. 5 - Abbigliamento degli atleti

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.
2 I giocatori di riserva devono indossare obbligatoriamente sopra alla divisa di gioco, una pettorina di colore diverso rispetto al colore della propria maglia per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

Attenzione!
È possibile permettere ugualmente la disputa della gara a quegli atleti non in regola con l'abbigliamento dei giocatori, fatta eccezione per ciò che concerne l'utilizzo dei parastinchi, che è sempre obbligatorio.

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara

1 La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.
2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

Attenzione!
I Comitati CSI potranno prevedere l'utilizzo di distinte prestampate con tutto l'organico a disposizione, inserendo una colonna nella distinta giocatori (tra il numero di maglia e il cognome/nome) nella quale i primi sette vanno chiaramente indicati. I Comitati organizzatori potranno prevedere modelli e modalità di compilazione differenti nel riportare i dati richiesti sulle distinte di gioco.

3 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 7 - Palloni per la gara

1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 8 - Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
   a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
   b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni

previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 - Numero minimo di giocatori per iniziare una gara

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori.

Art. 10 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1 In caso di assenza dell'arbitro designato, si procederà secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 delle Norme per l'Attività Sportiva. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa.

2 Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.

3 Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo ci si regolerà nel modo seguente: l'arbitro presente arbitrerà da solo la gara. Laddove lo ritenga opportuno lo stesso potrà invitare un altro arbitro CSI presente sul campo a svolgere il compito di secondo arbitro.

4 Principalmente nelle categorie giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società. E' compito dei Comitati territoriali precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 11 - Sostituzione di uno degli arbitri

1 Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.

2 Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 12 - Persone ammesse nel campo di gara

1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.

2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purchè regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.

3 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
4 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
5 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante.
6 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro, può assumere, anche su segnalazione del suo collaboratore ufficiale, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
2 Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva.
3 In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.

Art. 14 - Sostituzioni dei giocatori

1 Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.
2 Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa o non appena gli avversari segnanop una rete.

Art. 15 - Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo

caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 16 - Time-out

1 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.
2 Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
3 Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.

ATTENZIONE!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali".

Art. 17 - Espulsione temporanea

1 L'espulsione temporanea:
   a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
   b) ha la durata di 4 minuti;
   c) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
2 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista per i seguenti falli:
   a) sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
   b) fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
   c) fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
3 Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel timeout.
4 Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
5 Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

ATTENZIONE!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma per le competizioni non rientranti nei "Campionati nazionali" o su esplicita autorizzazione concessa dalla Direzione Tecnica Nazionale.
Ciascun Comitato territoriale può stabilire che i propri direttori di gara comminino il provvedimento dell'espulsione temporanea anche per sanzionare espressioni blasfeme usate in campo da atleti. Le espressioni blasfeme dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.

Art. 18 - Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 19 - Squalifiche per somma di ammonizioni

Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, tre ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.

Attenzione!
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma prevedendo che la squalifica venga irrogata al raggiungimento di un numero di ammonizioni diverso da quello stabilito (inferiore o superiore alle tre).
I Comitati territoriali possono derogare a questa norma prevedendo esplicitamente che, dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni (che avviene alla terza ammonizione), il turno di squalifica successivo scatti, per recidività in ammonizione, alla seconda ammonizione e poi ad ogni ulteriore ammonizione.

2 La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato da parte.
3 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

Art. 20 - Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali

Nelle fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la squalifica automatica scatta alla seconda ammonizione e il cartellino azzurro si conta ai soli fini della squalifica automatica come ammonizione semplice. Alla fine di ogni fase vengono annullate eventuali ammonizioni residue.

Art. 21 - Campionati nazionali. Durata e risultati delle gare

1 Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.
2 Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, la squadra vincitrice può essere designata mediante i tiri di rigore di cui al successivo art. 22.

Attenzione!
Tale sistema, di norma, va anche adottato "nell'attività istituzionale" e in quella "a progetto" secondo quanto stabilito dai Comitati organizzatori.

Art. 22 - Modalità per i tiri di rigori

1 I tiri di rigore vanno effettuati:
a) nelle gare che non prevedono il risultato di pareggio sul campo (secondo quanto previsto al successivo art. 25, comma 1) e ai fini di stabilire l'esatta

posizione in graduatoria (di cui al successivo art. 26): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di tre calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza;

b) per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di cinque calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.

2 Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.

3 Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da altro giocatore di riserva.

4 Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

5 Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:

a) intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori;

b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al comma 2.

6 La procedura prevista è la seguente:

a) al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;

b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;

c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;

d) i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;

e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri di rigore, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;

f) se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;

g) ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

7 Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art. 23 - Gare ad eliminatoria diretta col sistema tradizionale

1 Nelle manifestazioni nelle quali viene applicata la regola di cui al precedente articolo 21, per designare la squadra vincitrice della gara nei turni ad eliminatoria

diretta o nelle finali si utilizza uno dei seguenti sistemi, secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione stessa:

a) tiro dei rigori di cui al precedente art. 22;
b) disputa di 2 tempi supplementari la cui durata, rapportata a quella dei tempi normali, è stabilita dal Regolamento della manifestazione, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari.
   - In caso di ulteriore parità la squadra vincitrice viene designata mediante il tiro dei rigori di cui al successivo art. 24.

Art. 24 - Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.
2 Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.
3 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 25 - Modalità per la compilazione delle classifiche

1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
- 3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;
- 2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;
- 1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;
- 0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

2 Nelle gare che prevedono anche il pareggio sul campo, si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:
- 3 punti alla squadra che vince la partita;
- 1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;
- 0 punti alla squadra che perde la partita.

3 Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita (vittoria sul campo, vittoria ai rigori, vittoria col golden gol, vittoria dopo i tempi supplementari, vittoria ai rigori).

Art. 26 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;

h) differenza reti nell'intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
j) sorteggio.

3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 27 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.

2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC

Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5
In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIGC, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

§ 1 - Norme generali

1 Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.

2 Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.

3 Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

§ 2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" – "Juniores"

1 Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

§ 3 - Categorie "Top Junior" e "Open"

1 Possono partecipare all'attività CSI per il:

Calcio a 11 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 11 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;

Calcio a 7 maschile:
- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio a 7 femminile:
- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

Calcio a 5 maschile:
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

Calcio a *5* femminile:

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite .
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

2 Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.

3 I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).

4 Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).

5 Gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.

6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non "svincolati" purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.

7 Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC, che pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. § 3, punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.

8 Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.

9 Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all'attività del CSI.

10 In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell'infrazione ovvero dal momento in cui l'atleta si è trovato in posizione irregolare.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio. *Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI" (cfr. p. 53).*

Pallacanestro

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

1. Per lo svolgimento della pallacanestro nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco della FIBA nella traduzione operata dalla FIP, fatte salve le variazioni specifiche del CSI che verranno emanate dalla DTN con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
2. Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
3. Trovano applicazione tutte le interpretazioni tecniche in vigore in Italia per l'attività federale, quali ad esempio Interpretazioni FIBA, quaderni tecnici, appunti tecnici, materiale predisposto dal settore tecnico del CIA, etc. etc, salvo ove non diversamente specificato a livello CSI.
4. Sono state introdotte le "Casistiche e Interpretazioni della Pallacanestro CSI", emanate e periodicamente revisionate dalla DTN, che trovano applicazione nell'attività sportiva CSI.

Art. 2 - Categorie di età

1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

ATTENZIONE!
Per particolari esigenze locali, nell'attività sportiva possono disporsi variazioni ai tempi di gioco. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali alle categorie d'età, rispetto a quanto emanato dalla Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei "Campionati nazionali".

Art. 3 - Campi di gioco

1. Potranno essere utilizzati indifferentemente campi tracciati secondo le nuove regole in vigore dal 1 luglio 2010 o secondo le vecchie norme. Per quanto riguarda i campionati locali, possono essere considerati omologati campi a piena discrezione dell'ente territoriale competente. Per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati nazionali è previsto l'utilizzo di campi con la nuova tracciatura.
2. Queste condizioni non costituiscono motivo di mancata omologazione del campo di gioco:
   a) presenza semicirconferenze tratteggiate;
   b) mancata tracciatura del cerchio centrale;
   c) mancata tracciatura delle aree delle panchine;
   d) mancanza di quattordici posti nelle aree delle panchine;
   e) linee delle rimesse (possono essere eventualmente indicate con del nastro adesivo e prendendo approssimativamente come riferimento le tangenti dell'area del tiro da tre parallele alle linee di fondo);
   f) mancata tracciatura dei semicerchi di no-sfondamento;
   g) tracciature relative alle vecchie regole dei campi di gioco (area da tre più piccola e area dei tre secondi trapezoidale).
3. Il cronometro di gara e il cronometro aggiuntivo per la misurazione delle sospensioni può essere di tipo "da tavolo". In mancanza di un cronometro dedicato, eccezionalmente la funzione può essere espletata anche attraverso qualsiasi

altro tipo di cronometro (orologio, cellulare, etc.). È sufficiente un unico segnale acustico per segnalare il termine del tempo di gioco e/o delle sospensioni (è ammesso anche il fischietto).

4. Con il termine "impianto di gioco" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.
5. Con il termine "campo di gioco" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto. Costituiscono parte integrante del campo di gioco tutte le attrezzature obbligatorie previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione degli ufficiali di gara.
6. Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

Art. 4 - Tempo di attesa e di gioco

1. Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti.
2. Se una squadra, all'orario previsto per l'inizio della gara, risulta avere 5 (cinque) giocatori pronti a giocare, essa è tenuta ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli Arbitri non accorderanno la possibilità di attendere uno o più atleti mancanti.
3. Eventuali squadre in ritardo perderanno il diritto al riscaldamento.
4. L'intervallo pre-gara inizia 15 minuti prima dell'orario di inizio della gara.
5. Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.
6. In caso di gare di "andata e ritorno" con differenza canestri (o situazioni equiparabili, fatto salvo quanto diversamente specificato dai regolamenti della manifestazione - eg. "gara conclusiva"), verranno disputati tempi supplementari esclusivamente nella gara di ritorno ed in caso di parità di differenza canestri calcolato sui due incontri. Pertanto ognuna delle due gare (ma non entrambe) potrà terminare in parità.
7. Per l'attività a progetto, i Regolamenti possono prevedere altre tipologie di tempi e periodi di gioco.

ATTENZIONE!
I Comitati possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata inferiore del tempo di attesa e/o degli intervalli comunicandolo all'inizio dell'attività, nel Regolamento della manifestazione. Resta fermo quanto previsto dall'art.41 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 5 - Abbigliamento degli atleti

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia sostituti, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale (secondo quanto disposto dall'Art. 43 N.A.S. Abbigliamento delle squadre).
2. L'utilizzo di pantaloncini/calzettoni/sottomaglie/scaldamuscoli non della stessa foggia o colore non è condizione ostativa a prendere parte alla gara, purché i giocatori di entrambe le squadre siano immediatamente e chiaramente distinguibili. Stesso discorso vale per i pantaloncini sotto/sopra al ginocchio.
3. È consentito omettere il numero sui pantaloncini e sul fronte delle maglie: è necessario che il numero posto sulla schiena del giocatore sia chiaramente leggibile.
4. È vietato giocare con collanine, anelli, orecchini, orologi, braccialetti o quanto altro possa arrecare danno ai giocatori durante il gioco.

Art. 6 - Partecipanti alla gara

1. Alla gara di pallacanestro partecipano squadre composte da un minimo di 5 ad un massimo di 12 giocatori.
2. La distinta dei giocatori deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara. Dei giocatori va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
3. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
4. Eventuali correzioni alla distinta saranno ammesse solo fino all'inizio dell'incontro (palla a due).
5. Un tesserato regolarmente iscritto a referto potrà prendere parte all'incontro in qualsiasi momento.
6. Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
7. È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore, un Vice-Allenatore e un Capitano, che verranno riportati come tali a referto. Come Allenatore o Vice-Allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di Allenatore o di Vice-Allenatore può essere ricoperto anche dal Capitano.
8. È consentita per ciascuna delle due società, l'iscrizione in lista di un dirigente accompagnatore, purché regolarmente tesserato. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra. Non è consentito iscrivere a referto il c.d. "secondo dirigente". Inoltre, il dirigente accompagnatore della Società ospitante svolgerà le funzioni proprie del dirigente addetto agli arbitri.
9. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore.
10. Dieci minuti prima dell'inizio della gara, l'allenatore deve comunicare il quin-

tetto iniziale e confermare la propria decisione con una firma posta sul referto di gara accanto alla lista dei giocatori. Il primo allenatore a dover adempiere a quest'obbligo sarà quello della squadra di casa (o della squadra prima iscritta a referto).

11. Secondo quanto previsto dal regolamento tecnico possono essere assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. Resta valido il principio che il potere disciplinare degli arbitri decorre dall'intervallo pre-gara. Non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.
12. Nei casi in cui è necessario discriminare il "prendere parte" ad una gara di un giocatore, si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e/o di coppa ufficiale e non la semplice iscrizione a referto.

ATTENZIONE!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero massimo di partecipanti non inferiore a 10.

Art. 7 - Persone ammesse nel campo di gara

1. Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara e gli ufficiali di gara.
2. All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc) anche se non tesserate. È consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale.
3. È consentita inoltre la presenza al tavolo di un commissario di campo e/o di un osservatore arbitrale.
4. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
5. Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara.
6. Solo l'allenatore o il vice-allenatore possono stare in piedi nel corso della gara ma non entrambi contemporaneamente.

Art. 8 - Palloni per la gara

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).
4. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:

a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
c) Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 9 - Ufficiali di campo messi a disposizione dalle Società

1. La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione almeno due tesserati per svolgere le funzioni di cronometrista e segnapunti.
2. Su richiesta della Società ospitata, o seconda nominata, tali ruoli devono essere svolti da un tesserato per ciascuna delle due Società.
3. In mancanza di designazione da parte della Società ospitante, tali ruoli possono essere svolti entrambi da due tesserati messi a disposizione dalla Società ospitata, fermi restando i conseguenti provvedimenti disciplinari che saranno assunti nei confronti della Società ospitante.
4. Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di ufficiale di campo deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
5. Qualora ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere il ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo a cui affidare l'incarico, saranno giocatori e/o dirigenti della squadra ospitante a svolgere tali funzioni; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco e non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo.
6. Il primo arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara qualcuno dei tesserati messi a disposizione dalle squadre risultasse incapace di assolvere nella maniera dovuta il compito ricevuto.
7. In ogni caso il primo arbitro riporterà quanto avvenuto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da assumersi da parte dell'Organo giudicante.
8. Qualora gli Ufficiali di campo venissero designati dall'Organo competente, i tesserati designati dalle squadre si asterranno dallo svolgere la funzione per la quale erano stati indicati dalla propria Società; sosteranno comunque nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara chiedere la loro collaborazione.

Art. 10 - Arbitri

1. Nel CSI è consentito l'arbitraggio in singolo, in doppio o in triplo.

Art. 11 - Sostituzione di uno degli arbitri

1. Qualora uno degli arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro o gli arbitri continueranno la direzione della gara.
2. Qualora l'arbitro si riprendesse, nel caso in cui non sia stato sostituito, potrà di nuovo prendere parte all'incontro.
3. Qualora tutti gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.
4. I regolamenti di manifestazione (in particolar modo quelli relativi a concentramenti e/o finali) potranno prevedere modalità per la sostituzione di uno o più arbitri in caso di assenza o di infortunio e/o l'utilizzo dell'arbitro stand-by. Generalmente, l'arbitro stand by dovrà essere pronto in divisa nei pressi del tavolo degli ufficiali di campo.
5. Nel caso in cui l'arbitro non sia presente sull'impianto di gioco fin dall'inizio della partita occorrerà l'accordo scritto tra le due società per la sua sostituzione.
6. In ogni caso, va privilegiata la disputa della gara con la miglior combinazione arbitri e ufficiali di campo possibile, sempre e comunque in ogni caso e con l'applicazione del buon senso.

Art. 12 - Il referto

1. Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
2. Qualora non fosse reperibile un referto di gara ufficiale sarà possibile disputare la gara utilizzando un foglio di carta adeguatamente predisposto.
3. La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro.
4. Il referto va compilato in triplice copia che deve essere sottoscritto a inizio gara dai due allenatori (per confermare gli elenchi e il quintetto iniziale) e al termine della gara dagli ufficiali di campo e dagli arbitri.
5. Il primo arbitro, quindi, consegnerà una copia del referto a ciascuno dei due allenatori; tratterrà la copia originale del referto che provvederà poi a consegnare al Giudice Sportivo di merito.

Art. 13 - Ventiquattro secondi

1. Non è obbligatorio l'utilizzo dell'apparecchiatura dei ventiquattro secondi. L'Ente organizzatore della manifestazione potrà prevedere la presenza della relativa attrezzatura specifica con l'ufficiale di campo addetto.
2. In caso di assenza dell'apparecchiatura:
   a) il conteggio dei 24 secondi è di competenza degli arbitri, che comunicheranno a voce alta quando mancano 5 secondi al termine dell'azione e li scandiranno con l'apposita segnalazione;
   b) ogniqualvolta si verifica una nuova rimessa da fuori campo e/o un cambio di possesso, il gioco riprende con un nuovo periodo di 24 secondi;
   c. non è previsto in alcun caso l'azzeramento a 14 secondi.
3. In caso di presenza dell'apparecchiatura e dell'ufficiale di campo dedicato:
   a) si applica la regola come da disposizioni FIBA / FIP;
   b) la competenza sull'apparecchiatura dei 24" è di primaria competenza

dell'addetto all'apparecchio: in caso di dubbi gli arbitri potranno consultarsi con l'addetto, che avrà comunque la responsabilità della decisione finale;

c) rimarranno di competenza degli arbitri le decisioni relative al verificarsi o meno di una violazione: in caso di dubbio dovranno consultarsi con l'addetto all'apparecchio dei 24 secondi.

Art. 14 - Norme di comportamento

1. Tra compagni di squadra, allenatori, dirigenti ci deve essere un comportamento corretto e mai offensivo. Lo stesso discorso vale con avversari, arbitri, staff, pubblico, etc. etc.
2. Ogni richiamo ufficiale deve essere comunicato anche all'allenatore e si applicherà a tutti i componenti della squadra stessa, per il resto della partita in caso di azioni simili.
3. Oltre a quanto previsto dal Regolamento Tecnico, un fallo tecnico include anche

a. rivolgersi in modo irrispettoso ai compagni di squadra e/o al personale al seguito della squadra;
b. usare un linguaggio o fare gesti scorretti o contrari alla pubblica decenza, alla morale o comunque offensivi, anche nei confronti dell'Associazione.

Art. 15 - Fallo tecnico da espulsione temporanea

1. Viene introdotto il "fallo tecnico da espulsione temporanea".
2. Chi viene sanzionato con questo provvedimento dovrà considerarsi espulso per l'intero periodo di gioco (fatti salvi ulteriori automatismi o provvedimenti che prevedono un espulsione definitiva). Nel caso in cui tale sanzione venga comminata in un intervallo, dovrà ritenersi espulso il successivo periodo di gioco. Analogo discorso vale per ogni eventuale tempo supplementare.
3. Verrà registrato a referto come "TD", "CD" o "BD" in maniera analoga per quanto concerne i falli tecnici di tipo "T", "C" o "B".
4. La segnalazione prevista è la stessa del fallo tecnico seguito dalle due braccia estese lateralmente col pugno chiuso.
5. La sanzione è identica a quella del fallo da espulsione con l'esclusione de "per il resto della gara" che diventa "per il resto del periodo (o tempo supplementare) o per il periodo successivo (o tempo supplementare) in caso di sanzione comminata durante un intervallo".
6. Nel caso in cui un tesserato iscritto a referto al quale è già stato addebitato un "fallo tecnico da espulsione temporanea" tenga un comportamento all'interno della stessa gara che preveda questa medesima sanzione, dovrà essere sanzionato con un "fallo da espulsione" e non con un ulteriore "fallo tecnico da espulsione temporanea".
7. Per quanto riguarda gli automatismi all'interno della gara (espulsione per somma di falli tecnici e/o antisportivi), questo fallo conterà come un fallo tecnico di tipo T, C, o B a seconda dei casi.
8. Per quanto riguarda la compilazione della coppa disciplina, questo fallo conterà come un'espulsione temporanea.

Art. 16 - Linguaggio blasfemo

1. Nel caso in cui un giocatore bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo, egli verrà

sanzionato con un fallo tecnico da espulsione temporanea. Alla seconda bestemmia dello stesso tesserato, egli verrà sanzionato un fallo da espulsione e non un secondo fallo tecnico da espulsione temporanea.
2. Nel caso in cui un componente della panchina bestemmi e/o usi un linguaggio blasfemo e l'arbitro non riesca ad individuare il tesserato responsabile, verrà sanzionato l'allenatore con un fallo tecnico di tipo "B" e non ti tipo "BD".

Art. 17 - Numero insufficiente di atleti durante una gara e fallo tecnico da espulsione temporanea

1. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione del "fallo tecnico da espulsione temporanea", l'arbitro riammetterà al gioco il giocatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di giocatori (2) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
2. Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (2) e un suo giocatore commette un'infrazione da sanzionarsi con un "fallo tecnico da espulsione temporanea", l'arbitro effettuerà comunque la segnalazione prevista per la notifica all'atleta interessato. In questo caso il "fallo tecnico da espulsione temporanea" viene comminato all'atleta e segnato nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 18 - Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari

1. Ogni fallo tecnico di tipo "T" o "C" comporterà un'ammonizione per il tesserato interessato. Le ammonizioni comminate per falli di tipo "T", "C" non verranno conteggiate nella coppa disciplina in quanto varranno le rispettive penalizzazioni conteggiate come "Fallo tecnico". Pertanto ogni singolo fallo tecnico verrà conteggiato singolarmente per quanto riguarda le penalizzazioni in coppa disciplina. Analogo discorso relativo alla coppa disciplina vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo "TD", "CD", "BD".
2. Per quanto riguarda il falli tecnici di tipo "B" registrati a referto per falli tecnici commessi dal personale di squadra in panchina, si procederà come segue:
   a) qualora si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali come i falli tecnici di tipo "T" e "C" (analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea);
   b) qualora non si riesca ad individuare uno specifico tesserato responsabile del comportamento non regolamentare, tale fallo tecnico non rientrerà nel conteggio delle ammonizioni personali.
3. L'espulsione di un giocatore per somma di falli tecnici e/o antisportivi all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
4. L'espulsione di un allenatore per somma di due falli tecnici di tipo "C" all'interno della stessa gara comporterà un'ammonizione con diffida (ovvero del valore di due ammonizioni) per il tesserato interessato.
5. I falli tecnici di tipo "B" seguono la regola apposita per il conteggio delle am-

monizioni: pertanto l'espulsione per somma di 3 falli tecnici di tipo "B" potrebbe non comportare nessuna ammonizione per l'allenatore espulso.

6. Un fallo tecnico da espulsione temporanea, oltre agli automatismi sopra indicati, comporterà un'ammonizione aggiuntiva per il tesserato interessato (per chiarezza, varrà come due falli tecnici). Ovvero, ad esempio, un'espulsione per somma di falli tecnici "T" + "TD" oppure "C" + "CD" oppure "U" + "TD" comporterà un totale di tre ammonizioni e non due (come nel caso indicato dal comma 4 non vi è alcuna squalifica automatica per l'espulsione, si considerano solo le ammonizioni e non si procederà come da comma 9). Analogo discorso vale per i falli tecnici da espulsione temporanea di tipo "BD".
7. Il tesserato che accumulerà tre ammonizioni su una o più gare diverse verrà squalificato per una giornata effettiva di gara. Ogni eventuale ammonizione per diffida varrà come due ammonizioni. In ogni caso sarà necessario il provvedimento dell'organo giudicante.
   ESEMPIO: Mario Rossi, tesserato ACME, ammonizione per fallo tecnico (seconda ammonizione).
8. Fallo da espulsione (D), squalifica automatica per almeno una giornata effettiva di gara anche senza provvedimento dell'organo giudicante (il tesserato si deve ritenere automaticamente squalificato almeno per la gara successiva). Eventuali falli tecnici di tipo "B" registrati a referto per espulsione del personale di squadra in panchina non verranno automaticamente considerati per il conteggio delle ammonizioni. Eventuali espulsioni per somma di falli tecnici e/o antisportivi non rientrano in questa casistica di squalifica automatica: vengono esclusivamente considerati per il conteggio delle ammonizioni.
9. Espulsione per situazione per rissa (R.T. Art. 39): attendere l'eventuale provvedimento dell'organo giudicante. In caso di fallo da espulsione registrato come «D» a referto, si applica la squalifica automatica come previsto per i falli da espulsione.
10. Gli arbitri dovranno annotare accuratamente tutti i provvedimenti nel rapporto di gara, inclusi i falli tecnici ed antisportivi sanzionati (anche per l'accurata compilazione della coppa disciplina), specificando quando possibile in maniera chiara ed inequivocabile i responsabili dei comportamenti non regolamentari.

Art. 19 - Tesserati espulsi e/o squalificati

1. Deve essere concessa tolleranza ad un tesserato espulso che si posizioni in tribuna a patto che egli mantenga un comportamento impeccabile e non si renda partecipe di comportamenti non regolamentari. In caso contrario, gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
2. Se una persona (giocatore, allenatore, vice, dirigente, tifoso,…) espulsa e/o squalificato e/o non iscritto a referto e/o non tesserato svolge funzioni proprie dell'allenatore (con una chiara influenza sulla gara), gli arbitri non prenderanno alcun provvedimento specifico e annoteranno l'accaduto sul rapporto di gara.
3. I giocatori (e tutti coloro che sono iscritti a referto) sono comunque tenuti a disputare le sospensioni presso la propria panchina e a conferire solo con altre persone iscritte a referto. In caso contrario, al primo episodio di procederà ad un richiamo ufficiale. Dal secondo episodio in poi si procederà con un fallo tecnico alla panchina.

Art. 20 - Difesa individuale obbligatoria

1. Per le categorie per le quali i Regolamenti locali prevedano l'obbligo di adottare la difesa individuale, il bonus dei falli di squadra è esteso da 4 a 5 falli per periodo.
2. Inoltre, qualora una squadra nel corso della gara disattenda tale obbligo, gli arbitri adotteranno i seguenti provvedimenti:
   a) richiamo verbale dell'allenatore, la prima volta;
   b) fallo tecnico "alla panchina", la seconda volta;
   c) fallo tecnico "alla panchina", la terza volta;
   d) fallo tecnico "alla panchina" con conseguente allontanamento dell'allenatore (se non già allontanato per altri motivi), la quarta volta.
3. Se l'obbligo dovesse essere ulteriormente disatteso, gli arbitri potranno sospendere definitivamente la gara (o proseguirla pro-forma con l'accordo dell'allenatore della squadra avversaria) e la Società in difetto sarà considerata rinunciataria alla stessa.
4. È ammessa la difesa a zona in caso di inferiorità numerica.

Art. 21 - Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1. Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.
2. Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di uno degli errori che il Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.
3. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20 (fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico nel caso di "Gara persa per inferiorità numerica").
4. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 22 - Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
   • 3 punti per ogni gara vinta;
   • 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
   • 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
   • 0 punti per ogni gara persa.

ATTENZIONE!
Solo per le fasi locali dei Campionati nazionali e nelle gare dell'attività a progetto potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 23 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica:
   a) maggior numero di punti ottenuti in classifica;

b) maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.

2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori considerando tutte le gare nell'intera manifestazione:
   a) maggior numero di vittorie totali;
   b) quoziente canestri;
   c) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play").
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Art. 24 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
   a) media punti (punti fatti/partite disputate);
   b) media numero di vittorie totali (numero vittorie totali/partite disputate);
   c) media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
   d) media canestri realizzati (canestri realizzati/partite disputate);
   e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
   f) sorteggio.

Art. 25 - Normativa specifica per "Little Match"

1. Nel caso in cui siano previsti in una manifestazione modalità di "little match" verranno applicate le seguenti variazioni:
   a) due periodi da 10 oppure 8 minuti l'uno (eventuali supplementari da 3 minuti);
   b) limite falli personali: 3;
   c) cambio campo tra i due periodi;
   d) sospensioni: 1 nel primo periodo, 2 nel secondo;
   e) il secondo periodo verrà considerato come un quarto periodo (tempo fermo su canestro negli ultimi due minuti, regole sui time out negli ultimi due minuti, etc. etc.).

Art. 26 - Normativa specifica per Under 14

1. Non sono da considerarsi valide le norme specifiche FIP ma solo quelle riportate in questo regolamento.
2. Non sono previste restrizioni alle norme tecniche di gioco (es. tipo di difesa, tiro tre punti, ecc.).
3. Il bonus dei falli è di 5 per ogni periodo.

Art. 27 - Contatto: Aree dei semicerchi di no-sfondamento

1. Deve essere applicata la regola relativa all'area del "no sfondamento" (art.33, punto 33.10 Regolamento Tecnico FIP), se tracciata.

Attenzione!
Per particolari esigenze locali nell'attività sportiva possono disporsi variazioni all'articolo. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali possono essere applicate anche su specifico campionato o fasi secondo le necessità locali.

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP

Pallacanestro

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIP, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).
2. Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all'attività del CSI. E' vietata per le Serie superiori.
3. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
4. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.
5. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
6. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio *o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI"* *(cfr. p. 53).*

Pallavolo

Art. 1 - Regolamento tecnico di gioco

1 Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco del CSI con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

2 Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 - Categorie di età e altezza della rete

1 Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e l'altezza rete sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

ATTENZIONE!
Per particolari esigenze locali, nell'attività sportiva possono disporsi variazioni all'altezza rete. Variazioni stabilite dai Comitati territoriali alle categorie d'età, rispetto a quanto emanato dalla Direzione Tecnica Nazionale, possono precludere la partecipazione alle fasi successive dei "Campionati nazionali".

Art. 3 - Tempo di attesa

1 Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti dopo l'orario ufficiale di inizio gara.

ATTENZIONE!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire una durata del tempo di attesa comunicandolo all'inizio dell'attività, nel Regolamento della manifestazione. Resta fermo quanto previsto dall'art.41 delle Norme per l'Attività Sportiva per le gare di livello regionale, interregionale e nazionale.

Art. 4 - Partecipanti alla gara

1 Il numero dei partecipanti alla gara è definito dal regolamento tecnico come di seguito riportato:

- fino ad un massimo di 12 atleti/e senza alcun LIBERO;
- fino ad un massimo di 11 atleti/e + un "LIBERO";
- fino ad un massimo di 11 atleti/e + due "LIBERO";
- fino ad un massimo di 12 atleti/e + un "LIBERO";
- fino ad un massimo di 12 atleti/e + due "LIBERO".
- Per Under 12 (6x6) e Under 13 fino ad un massimo di 14 atleti senza Libero

I Comitati territoriali possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero diverso di partecipanti ai campionati organizzati dal Comitato stesso.

ATTENZIONE!
I Comitati CSI possono, per motivi organizzativi, stabilire un numero massimo di partecipanti non inferiore a 10.

Art. 5 - Abbigliamento degli atleti

1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.
2 I libero, se presenti, se presente, devono indossare una maglia di colore diverso.

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara

1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara,
Dovrà contenere l'elenco degli atleti e dello staff nel numero previsto dall'articolo 4.
La distinta della squadra ospitante o prima nominata dovrà riportare il nominativo del responsabile DAE.
2 L'elenco va compilato in due copie da consegnare all'arbitro. L'arbitro, dopo il riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria.
3 Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
4 Va pure segnalato, l'atleta che svolgerà il ruolo di capitano della squadra.
5 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente gli atleti riportati nella distinta presentata all'arbitro.
6 Le squadre che utilizzano il libero o i due libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore o dei giocatori interessati o trascriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori.
7 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati, se presenti:
a. il dirigente accompagnatore
b. l'allenatore
c. l'assistente allenatore
d. il medico
e. il fisioterapista/ massaggiatore

Attenzione!
L'elenco può essere compilato in due copie: l'arbitro, all'atto dell'inizio del protocollo ufficiale, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

Art. 7 - Libero e servizio

1 È ammesso il 2° libero.
2 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni all'esecuzione del servizio a partire dalle Ragazze/i (compresa) in poi, per le annate/Categorie precedenti la battuta è obbligatoria dal di sotto.
3 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del/ dei libero a partire dalle categorie Ragazze/i (under 14) in poi, mentre per le annate/categorie precedenti viene vietato l'utilizzo del libero.

Art. 8 - Palloni per la gara

1 È responsabilità della squadra ospitante o prima nominata fornire per la tutta la durata della gara 2 palloni regolari.

2 L'arbitro darà inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.

3 In questi casi la squadra verrà considerata rinunciataria con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 9 - Numero minimo di giocatori per iniziare una gara

1 Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori (fatte salve le limitazioni specifiche previste per la Pallavolo mista).

Art. 10 - Norme particolari per la Pallavolo mista

1 In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.

2 In ogni caso non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso o squalificato prima dell'inizio della gara.

3 Se l'espulsione o la squalifica avviene dopo che la formazione iniziale della squadra è stata già consegnata all'arbitro, questa non può essere in alcun modo variata e l'atleta allontanato deve essere sostituito nei modi regolamentari o eccezionale; questa sostituzione va effettuata sullo 0-0 del primo set e va considerata come prima sostituzione delle 6 a disposizione per ogni set nel numero previsto di 6 sostituzioni a set.

Art. 12 - Segnapunti messo a disposizione dalle Società

1 La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.

2 Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso e comunque essere in grado di svolgere tale ruolo.

3 Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.

4 Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di Segnapunti né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.
5 Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
6 Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi ecc.) se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.
7 In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.
8 Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.

Art. 13 - Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1 1 L'arbitro presente espleterà tutte le formalità relative alla gara.
2 In caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un tesserato.
3 I Comitati territoriali possono precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 14 - Persone ammesse nell'area di gioco

1 Non possono sostare nell'"area di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
2 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, deve sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono essere pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 15 - Sostituzioni dei giocatori

1 Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco.
2 I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi regolamentari/eccezionali così come in esso è prescritto. La sostituzione veloce è obbligatoria per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati Nazionali.

Art. 16 - Sostituzioni di uno degli arbitri

1 Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.
2 Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 17 - Il referto

1 Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
2 La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia.

Art. 18 - Durata e risultati delle gare

1 Tutte le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale si disputano secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5. Solo per particolari casi, e su esplicita autorizzazione della Direzione Tecnica Nazionale, sarà possibile utilizzare una formula diversa. Per l'attività a progetto le modalità con cui disputare le gare saranno previste dal Regolamento di ogni singola manifestazione.

Art. 19 - Risultato tecnico e ripetizione di una gara

1 Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente compilato in ogni sua parte secondo quanto prescritto dal Regolamento tecnico.
2 In particolare bisogna controllare che:
   a) per ogni set sia stata rispettata la rotazione dei giocatori di ambedue le squadre;
   b) per ogni set siano stati rispettati il numero massimo e le modalità di sostituzione dei giocatori, ivi comprese le eventuali sostituzioni eccezionali;
   c) per ogni set sia stato rispettato lo scarto dei punti previsti per la vittoria d'una squadra;
   d) sia stata rispettata la scala delle sanzioni eventualmente assunte nei confronti dei giocatori;
   e) in caso di sostituzione irregolare rilevata e corretta, siano stati assunti i provvedimenti previsti e annullati i punti eventualmente realizzati dalla squadra in difetto;
   f) in caso di numero insufficiente di atleti di una squadra per un set o per l'intera partita, sia stato correttamente applicato il principio della vittoria, del set o della gara, per squadra incompleta.
3 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio:

a) 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) se la la gara è stata giocata al meglio dei 3 set;
b) 0-2 (0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 2 set.

4 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 20 - Modalità per la compilazione delle classifiche

1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
- 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
- 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
- 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
- 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.

2 Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
- 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
- 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
- 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
- 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.

3 Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 21 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
a) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica)
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
c) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
d) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
g) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
h) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica " Fair Play");
i) sorteggio.

Art. 22 - Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
a) maggior media punti classifica (punti classifica/gare disputate);
b) maggior media gare vinte (gare vinte/gare disputate);
c) maggior quoziente set (set vinti/set persi);
d) maggior quoziente punti gioco (punti gioco fatti/punti gioco subiti);
e) minor media punti disciplina (punti disciplina/gare disputate);
f) sorteggio.

Norme non derogabili nell'organizzazione dei campionati nazionali

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

Pallavolo e Pallavolo mista

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
   a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:
   - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.

   b) per un'altra Società sportiva CSI. E pertanto:
   - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su; con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni di età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV;
   - gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta. Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno una gara federale nella stagione in corso, sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIPAV.
5. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio *o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione*

Tecnica nazionale. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI" (cfr. p. 53)

Disposizioni defibrillatori

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

Attività a squadre

1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
   - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
   - il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
   La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:
   - la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
   - un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

   Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.
   L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

4 Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentramento" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

5 Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare

ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

Attività individuali

1 A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:
   - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
   - il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.
   Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

4 Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.

Per maggiore completezza si faccia riferimento alla sezione FAQ pubblicata sul sito della Presidenza nazionale CSI www.csi-net.it

Regolamento per la giustizia sportiva

Ciascun articolo del Regolamento per la Giustizia sportiva s'intende contrassegnato con il simbolo grafico "Articolo non derogabile"

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 29/7/2021

Revisione del 1/9/2022

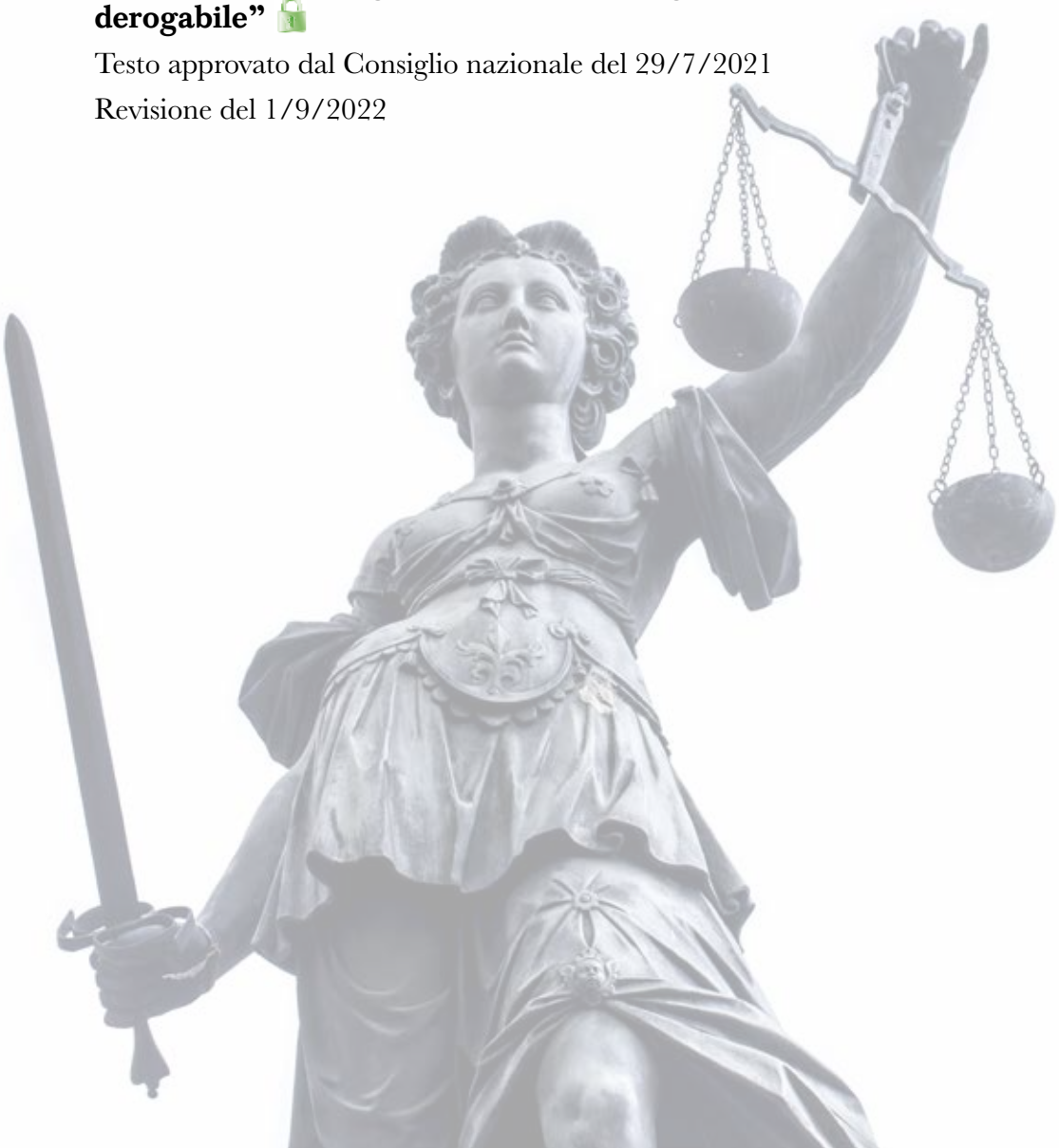

Capo I - Principi informatori

Art. 1- Competenza degli organi giudicanti

1. Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nonché i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo il presente Regolamento di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio nazionale e/o spe-cifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 2 - L'amministrazione della giustizia sportiva

1. La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. Nel perseguimento delle finalità dell'Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva. Per questi motivi l'amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza e proporzionalità delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio. In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell'Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Art. 3 - Diritti e doveri delle Società sportive

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai princìpi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento e/o da specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti a loro richiesti.
4. A tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 4 - Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle

violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 5 - Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

Capo II - Competenza degli Organi di giustizia sportiva

Art. 6 - Ambito di competenza

1. Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

Art. 7 - Illeciti sportivi

1. Gli Organi di giustizia sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi.

Art. 8 - Limitazioni delle competenze

1. La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti.
2. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso alla I Sezione della Procura Associativa inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara.
3. È escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, è demandata al Collegio dei Probiviri del CSI.

Capo III - Gli Organi di giustizia sportiva e loro funzionamento

Art. 9 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono Organi di giustizia sportiva:
   a) La Commissione Territoriale Giudicante (CTG)
   b) La Commissione Regionale Giudicante (CRG)
   c) La Commissione Nazionale Giudicante (CNG)
   d) La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva (CNGS)
   e) La II Sezione della Procura Associativa in funzione di Sezione delle Garanzie.
2. La costituzione di tali organi è obbligatoria, secondo le modalità previste dallo Statuto. I suoi componenti durano in carica quattro anni.
3. I Consigli territoriali, regionali e il Consiglio nazionale nominano i Presidenti delle rispettive Commissioni Giudicanti, nonché i loro componenti.

Art. 10 - Commissione Territoriale Giudicante

1. Presso ogni Comitato territoriale del CSI è costituita la Commissione Territoriale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l'attività sportiva del Comitato territoriale.
2. La CTG è un organo monocratico. Il Consiglio territoriale, secondo le proprie necessità, può istituire un'unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato territoriale.
3. La CTG verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

4. Nei concentramenti e/o attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI è competente la Commissione Giudicante rispetto all'organo organizzante. Nell'occasione demanda i propri compiti di omologazione delle gare, di delibera sui reclami presentati e di assunzione dei provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione alla Commissione Esecutiva in Campo (CEC).
5. Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CTG-CRG-CDN a seconda del livello di attività.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

6. La segreteria e la funzionalità della CTG e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato territoriale.

Modalità particolari per gli organi giudicanti

7. Per garantire la qualità e la funzionalità degli Organi giudicanti, i Comitati li-

mitrofi della stessa Regione possono scegliere di avvalersi di un'unica CTG che appositamente costituiscono, previa autorizzazione della II Sezione della Procura Associativa. Detta autorizzazione è richiesta dai Presidenti dei Comitati interessati.

Art. 11 - Commissione Regionale Giudicante

1. Presso ogni Comitato regionale del CSI è costituita la Commissione Regionale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l'attività sportiva del Comitato regionale, nonché organo d'appello avverso i provvedimenti di I grado delle CTG del proprio territorio regionale; delibera inoltre sui procedimenti per illecito sportivo (limitatamente all'attività locale).
2. La CRG è un organo monocratico per lo svolgimento dei propri compiti per l'attività di competenza regionale in funzione di giudice di I grado. Il Consiglio regionale, secondo le proprie necessità, può istituire un'unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato regionale.
   La CRG svolge le funzioni di giudice di appello in composizione collegiale e i propri incontri possono avvenire anche in videoconferenza. La CRG in funzione di giudice di I grado verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.
3. La CRG in composizione collegiale è costituita dal Presidente e da un numero variabile, minimo tre, di componenti a seconda delle esigenze organizzative del Comitato. La CRG in funzione di giudice di II grado, quando reso necessario per la corretta e tempestiva amministrazione della giustizia sportiva, può essere organizzata in Sezioni competenti per territorio, nominate dal Consiglio regionale su richiesta del relativo Consiglio territoriale ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG.

Il Presidente della CRG

4. Il Presidente garantisce il corretto funzionamento della CRG, nomina fra i componenti della commissione l'organo monocratico in funzione di CRG per l'attività regionale nei giudizi di I grado regionale, nomina il Collegio per le funzioni di giudice d'appello avverso le decisioni CTG della propria regione. Il Presidente, per il tramite dei relativi responsabili nominati dal Consiglio regionale, garantisce il corretto funzionamento e l'uniformità delle decisioni delle Sezioni distaccate competenti per territorio; nomina e presiede il collegio delle Sezioni distaccate nei casi in cui il provvedimento impugnato preveda una squalifica o inibizione di un tesserato per un periodo pari o superiore a tre mesi a carico di un minorenne o di sei mesi a carico di un maggiorenne ed ogni qual volta gli venga richiesto dal responsabile della Sezione distaccata.

La CRG in funzione di organo d'appello

5. Il Collegio giudicante per ogni sua riunione è formato da 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Presidente delegato.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato regionale

6. La segreteria e la funzionalità della CRG e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato Regionale d'intesa col Presidente della CRG.

Modalità particolari per gli Organi giudicanti regionali

7. Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati regionali limitrofi possono scegliere di avvalersi di un'unica CRG che appositamente costituiscono, previa autorizzazione della II Sezione della Procura Associativa.
8. Il funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG è disciplinato dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale, che integra il presente Regolamento di Giustizia.

Art. 12 - Gli Organi giudicanti dei Comitati territoriali / regionali commissariati

1. La Commissione giudicante del Comitato territoriale o regionale commissariato svolge le proprie funzioni fino alla scadenza naturale del mandato. Se il commissariamento si protrae, il commissario incaricato, valutata la necessità, proroga le funzioni della Commissione giudicante, ovvero accertata la decadenza per fine mandato della stessa, d'intesa con la Presidenza nazionale, potrà trasferire ad un Comitato territoriale/regionale limitrofo le competenze in ambito di giustizia sportiva.

Art. 13 - Commissione Nazionale Giudicante

1. Presso la Presidenza nazionale è costituita la Commissione Nazionale Giudicante composta da un Presidente e quattro componenti.
2. La CNG, in funzione di giudice di I grado, nomina un organo monocratico (CDN) per l'attività interregionale o nazionale fra gli abilitati alla funzione di giudice nazionale secondo i criteri preventivamente stabiliti all'inizio del mandato in collaborazione con la Sezione "Studi e Documentazione".

La Commissione Disciplinare Nazionale (CDN)

La CDN, per l'attività interregionale o nazionale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

3. La CNG in funzione di organo collegiale:

a) giudica gli appelli relativi all'attività regionale, interregionale e nazionale avverso le deliberazioni assunte rispettivamente dalla CRG (o dalle loro Sezioni distaccate) e dalla CDN;
b) giudica in ultima e definitiva istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
c) giudica in via definitiva i procedimenti annullati per revoca e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
d) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva regionale e nazionale.

Il Presidente della CNG

4. Il Presidente coordina i lavori della CNG, assicura il rispetto del Regolamento di

giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni.

5. Compone in occasione dei vari procedimenti, il Collegio giudicante che di norma presiede personalmente e nomina i componenti della CDN.
6. Il Collegio giudicante per ogni sua riunione è formato da 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Presidente delegato. Può svolgere le sue funzioni anche in videoconferenza.

Segreteria della CNG

7. La segreteria e la funzionalità della CNG è assicurata dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, d'intesa con il Presidente della medesima CNG.

Art. 14 - Corte Nazionale di Giustizia Sportiva

1. La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva è composta dal Presidente e da quattro giudici.
2. Il Presidente coordina i lavori della Corte, forma per ogni procedimento il Collegio giudicante, che presiede personalmente o per delega.
3. Il Collegio giudicante della CNGS è composto da 3 giudici, compreso il Presidente e svolge i seguenti compiti:
   • delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla Commissione nazionale giudicante per la definitiva decisione; li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CNG;
   • esamina i ricorsi per revoca proposti dalla II Sezione della Procura Associativa e, se accolti, li rimette alla CNG che si pronuncia in via definitiva; li decide anche nel merito quando riguardino deliberazioni assunte dalla CNG;
   • delibera in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi ai procedimenti per illecito sportivo pronunciati in primo grado dalla CRG (per l'attività locale) e dalla CNG (per l'attività regionale e nazionale);
   • fornisce l'esatta interpretazione dei regolamenti sportivi nazionali;
   • La CNGS può svolgere le sue funzioni anche in videoconferenza.

Art. 15 - II Sezione Procura Associativa - Ufficio Sezione delle Garanzie

1. La II sezione della Procura Associativa svolge la funzione di Ufficio Sezione delle Garanzie per la giustizia sportiva ed è composta secondo quanto previsto dal Regolamento della Procura Associativa. In generale:
   • può acquisire documentazione ufficiale che trasmette alla Commissione giudicante competente al fine di instaurare una procedura d'ufficio;
   • effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni, deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze.
   • esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai Presidenti dei Comitati territoriali, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze;
   • può rimettere gli atti alla I Sezione della Procura Associativa, oltre a vigilare sul rispetto dell'obbligo in capo alle Commissioni Giudicanti, al fine di aprire un

procedimento disciplinare a carico di tesserati, Società sportive affiliate, organi e organismi associativi, per fatti lesivi della convivenza associativa;
• autorizza la costituzione di un'unica CTG/CRG su richiesta di comitati limitrofi;
• svolge le sue funzioni nei procedimenti di revoca e di illecito sportivo.

2. La II sezione della Procura Associativa può svolgere le sue funzioni anche in videoconferenza
3. Ogni Comitato territoriale/regionale dovrà trasmettere alla suddetta Procura le delibere/i provvedimenti inerenti all'attività sportiva.

Art. 16 - Incompatibilità e requisiti

1. Per i componenti degli Organi di giustizia sportiva di ogni livello vigono le incompatibilità previste dallo Statuto.
2. I tesserati CSI componenti di Organi di giustizia sportiva non possono prendere parte attivamente a giudizi inerenti le competizioni nelle quali sono impegnati come atleti.
3. I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono aver compiuto il percorso formativo abilitante ed essere in possesso di specifiche competenze.
4. I componenti degli Organi di giustizia sportiva a livello nazionale devono essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche, o titolo equipollente, oppure devono aver fatto parte per almeno quattro anni di un Organo di giustizia sportiva del CSI.
5. I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono essere terzi e imparziali e svolgere la loro funzione in piena autonomia.

Capo IV- Procedimenti

Art. 17- Procedimenti innanzi alla Commissione giudicante di I grado

1. I procedimenti innanzi alla Commissione giudicante sono instaurati:
a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione della II Sezione della Procura Associativa;
b) su istanza della parte interessata.
2. Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli Organi dei gradi successivi.

Procedimento d'ufficio

3. In base al referto di gara, alle relazioni degli ufficiali di gara o dei commissari di campo e a documenti ritenuti dallo stesso giudice idonei alla valutazione, o su segnalazione della II Sezione della Procura Associativa, la Commissione giudicante competente può agire d'ufficio sia sull'omologazione della gara sia su eventuali infrazioni disciplinari commesse dai tesserati, per tutte le manifestazioni ufficiali, ivi incluse le gare dei tornei o dei concentramenti.

Rimette gli atti alla I Sezione della Procura Associativa ove l'ipotesi di infrazione accertata rientri nella competenza della giustizia associativa.

Procedimento su istanza di parte

4. Il reclamo deve essere proposto alla Commissione Giudicante competente entro il termine di tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Esso contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

Giudizio di I grado Commissione Territoriale / Regionale / Nazionale

5. Il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione territoriale/regionale/nazionale si svolge in camera di consiglio prevalentemente sugli atti. L'Organo giudicante può, quando lo ritiene opportuno, sentire gli ufficiali di gara coinvolti (arbitri, giudici di gara, commissari di campo ecc.), chiedere integrazioni scritte dei rapporti, sentire in via consultiva il responsabile arbitrale in qualità di esperto del regolamento tecnico della disciplina sportiva interessata.

Art. 18 - Decisione

1. La Commissione giudicante emette il provvedimento entro i termini previsti dal Regolamento e tendenzialmente prima della disputa di gare del turno successivo.
2. In caso di impedimento o esigenze organizzative e/o istruttorie, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è comunicata tempestivamente dalla segreteria agli interessati o, in alternativa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

Garanzia del contraddittorio

3. I soggetti interessati possono in ogni momento, prima della pronuncia, fare pervenire memorie e documenti.
4. La Commissione giudicante delibera dopo avere assunto ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli ufficiali di gara siano insufficienti, può convocare a chiarimento gli ufficiali di gara nonché soggetti terzi, redigendo apposito verbale. La decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti (e-mail, comunicazione scritta consegnata a mano, comunicazione scritta via messaggistica istantanea tra le utenze ufficiali).

Accesso agli atti

5. Le parti possono, dietro presentazione di richiesta motivata da parte del Legale rappresentante, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano. Tali atti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione di un ricorso (reclamo o appello). L'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta ai diritti di segreteria.

Art. 19 - Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o,

ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale (nominata dalla CNG come organo monocratico) è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante, in composizione collegiale.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

Art. 20 - Modalità del giudizio d'appello

1. L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far pervenire memoria difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato dell'istanza, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l'organo inadempiente sia un collegio della CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. L'ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I Sezione della Procura Associativa per l'apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione

impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo o dell'appello decide nel merito.

7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:
   • per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
   • per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
   a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
   b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
   c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
   d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
   e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)
   In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per rego-larizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

Art. 25 - Errato invio delle impugnazioni

1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI o ad una articolazione territoriale di un Organo del CSI diversi dal corretto destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo o all'articolazione territoriale dell'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 26 - Rinuncia al gravame

1. Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo o ad altro atto di impugnazione, in qualsiasi momento anteriore alla trattazione dello stesso.
2. La rinuncia comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'Organo giudicante non intenda proseguire d'ufficio; la rinuncia non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti riguardanti la posizione irregolare di tesserati.

Capo V - Procedimenti speciali

Sezione I
Procedimento per motivi di legittimità

Art. 27 - Procedimento per motivi di legittimità

1. Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L'Organo competente è la Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

Art. 28 - Presentazione dei ricorsi di legittimità

1. I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.
2. I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano

preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione in classifica.
3. I ricorsi vanno notificati all'Organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, anche alle Società controinteressate.
4. Ai ricorsi vanno acclusi la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente Organo di giustizia sportiva e alle Società controinteressate.

Art. 29 - Modalità per la presentazione dei ricorsi di legittimità

1. Per l'invio del ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
   a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinataria;
   b) raccomandata;
   c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC, se disponibile), notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
2. La tassa per la proposizione del ricorso, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 30 - Obbligo d'invio degli atti

1. Ricevuta la copia del ricorso, l'Organo che ha emesso la deliberazione impugnata invia entro tre giorni alla CNGS la documentazione relativa al procedimento.
2. In caso di mancato invio degli atti nei termini previsti, il Presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 31 - Termini per la definizione

1. La CNGS deve pronunciarsi sui ricorsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un nuovo termine notificandolo agli interessati.

Art. 32 - Competenza per il nuovo giudizio

1. La CNGS qualora accolga il ricorso, anche parzialmente, annulla, tutta o in parte, la deliberazione impugnata e rimette gli atti del procedimento alla CNG la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.
2. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CNG, la CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Sezione II
Procedimento di revoca

Art. 33 - Competenze della II Sezione della Procura Associativa

1. La II Sezione della Procura Associativa – Ufficio Sezione delle Garanzie può impugnare presso la CNGS, entro 30 giorni dalla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, le deliberazioni assunte da tutti gli Organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

Art. 34 - Prerogative dei Presidenti territoriali, regionali e nazionale

1. I Presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il Presidente nazionale, ciascuno limitatamente al livello di attività di loro competenza, possono segnalare alla II Sezione della Procura Associativa quelle deliberazioni che ritengono incongrue o in palese contrasto col presente regolamento, entro quattro giorni dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
2. La II Sezione della Procura Associativa, in caso di accoglimento delle segnalazioni, provvede ad impugnare tali deliberazioni presso la CNGS entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento da parte delle competenti strutture del CSI.

Art. 35 - Impugnazioni presso la CNGS

1. Ricevute le impugnazioni della II Sezione della Procura Associativa, il Presidente della CNGS notifica gli atti del procedimento all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione oggetto di gravame, e al quale chiede l'immediata remissione degli atti, nonché alle Società e ai tesserati interessati, fissando un termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.
2. In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il Presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 36 - Termini per la definizione delle impugnazioni

1. La CNGS deve pronunciarsi sui procedimenti di revoca entro il termine perentorio di 15 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un nuovo termine notifi-cando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 37 - Competenza per il nuovo giudizio

1. La CNGS qualora accolga, anche parzialmente, l'impugnazione proposta, annulla, tutta o in parte la deliberazione oggetto di gravame e rimette gli atti del procedimento alla CNG la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.
2. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CNG, la CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Sezione III
Procedimenti speciali
Procedimenti per illecito sportivo

Art. 38 - Instaurazione del procedimento

1. Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza di illeciti sportivi o di tentati illeciti, hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla I ed alla II Sezione della Procura Associativa – Ufficio Sezione delle Garanzie o di informare una delle strutture del CSI.
2. I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla II Sezione della Procura Associativa e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento di una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.
3. Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che la condotta di illecito sia andata o meno a buon fine.

Art. 39 - Istruttoria dei procedimenti

1. La II Sezione della Procura Associativa svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria e sentendo i tesserati o i terzi coinvolti.
2. Tali audizioni, di norma, si svolgono presso le sedi CSI di residenza degli interessati e la Sezione delle Garanzie può svolgerle delegandole a dirigenti locali del CSI, in via prioritaria ai componenti della Commissione giudicante locale.

Art. 40 - Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

1. I tesserati al CSI, convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti di illecito sportivo, hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.
2. La II Sezione della Procura Associativa provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa - in accordo con la I Sezione - quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 41 - Competenze della II Sezione Procura Associativa - Ufficio Sezione delle Garanzie

1. Conclusa l'istruttoria, la II Sezione della Procura Associativa può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla competente Commissione regionale giudicante, per gli illeciti riferiti all'attività locale della regione, o alla Commissione nazionale giudicante per gli illeciti riferiti all'attività regionale e nazionale.
2. Per gli illeciti riferiti all'attività locale, la II Sezione della Procura Associativa, nel disporre il deferimento, può chiedere alla CNGS che lo stesso venga assegnato per la trattazione ad una CRG di un'altra regione laddove ciò venga ritenuto opportuno o necessario a causa delle situazioni locali.
3. Sulla richiesta si pronuncia il Presidente della CNGS che, in caso di accoglimento, individua la CRG cui assegnare la trattazione del caso.

Art. 42 - Attivazione e svolgimento dei procedimenti

1. Ricevuto il deferimento, il Presidente della CRG o della CNG stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società, ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza e ad eventuali terzi coinvolti. Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.
2. Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni. Nei confronti della Società e dei tesserati assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 43 - Composizione degli Organi giudicanti

1. In occasione dei procedimenti per illecito sportivo ciascuna CRG e CNG funziona, di norma, con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Art. 44 - Modalità di svolgimento dei procedimenti

1. Il procedimento per illecito sportivo viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.
2. Vi interviene la II Sezione della Procura Associativa il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.
3. Costoro, peraltro, possono essere rappresentati da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o assististi da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 45 - Definizione dei procedimenti e ricorsi

1. Concluso il dibattimento, la CRG o la CNG si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.
2. Possono proporre ricorso: la II Sezione della Procura Associativa, le Società e i tesserati deferiti, nonché le Società interessate alla vicenda. I ricorsi vanno inviati con le modalità previste per le impugnazioni presso la CGNS e non prevedono versamento di tassa alcuna.

Art. 46 - Definizione dei ricorsi

1. La CNGS si pronuncia in via definitiva sui ricorsi di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla loro presentazione.
2. In occasione della trattazione di tali ricorsi, la CNGS funziona, di norma, con l'intervento di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Sezione IV
Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Art. 47 - Applicabilità delle norme

1. In conformità al Codice Sportivo Antidoping della NADO Italia, l'attività sportiva del CSI ricade sotto la giurisdizione della NADO Italia nell'applicazione del programma antidoping.
2. In virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza al CSI o partecipazione agli eventi sportivi, gli atleti, il personale di supporto degli atleti e le altre persone hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le Norme Sportive Antidoping (NSA) quale condizione indispensabile per la pratica della attività sportive.
3. Per tutto quanto inerente all'uso di sostanze dopanti si fa rinvio alle normative antidoping della NADO Italia ivi compreso da parte del CSI il riconoscimento delle squalifiche irrogate dalla NADO.
4. Per quanto sopra qualunque atleta o persona squalificato dalla NADO Italia non può svolgere nell'ambito del CSI nessuna attività sportiva, da atleta o dirigente, nel periodo di squalifica.

Capo VI - Svolgimento dell'attività sportiva

Sezione I
Norme generali sui procedimenti di I grado

Art. 48 - I referti e i rapporti di gara

I referti e i rapporti di gara vengono rimessi alla Commissione Giudicante di I grado che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 49 - Omologazione delle gare

La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 50 - Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare

1. L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
2. La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.
3. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irre-

golare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 51 - Assenza di una squadra sul campo

L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 52 - Assenza preannunciata di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati, comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara, un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto stabilito dal regolamento della manifestazione. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
2. Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della stessa. L'Organo giudicante può accogliere tale istanza che, tra l'altro, può comportare la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 53 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.
2. Tuttavia il giudice può stabilire di dare gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - qualora la stessa sia stata fatta carpendo la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 54 - Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara

Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti, comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dal regolamento tecnico o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 55 - Irregolare svolgimento o sospensione di una gara

L'irregolare svolgimento di una gara o la sua sospensione per incidenti, comporta la perdita della stessa per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari ed opportuni.

Art. 56 - Errore tecnico arbitrale

1. L'"errore tecnico" arbitrale – che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione – se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara.

2. L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.
3. L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

Art. 57 - Gara proseguita pro-forma

1. Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.
2. In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto, a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.
3. Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, fermo restando l'assunzione di eventuali provvedimenti nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà in campo.
4. Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 58 - Omologazioni ed eventuali penalizzazioni

1. L'omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale può essere sempre impugnata, d'ufficio o su appello di parte, secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, sino alla conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto:
   a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season);
   b) l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).
   Inoltre, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto.

Art. 59 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 76, il

giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.
2. Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.
3. Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 60 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari

1. Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari, avverso le Società ed i tesserati.

Sezione II
Norme particolari per gli sport individuali

Art. 61 - Applicabilità delle norme negli sport individuali

1. Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Art. 62 - Omologazione dei risultati

1. Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole competizioni spetta al giudice di gara o alla giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
2. L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi giudicanti ovvero degli Organi tecnici, se dai primi delegati, previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 63 - Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

1. È di competenza dei giudici di gara e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla singola competizione o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.
2. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi giudicanti ovvero agli Organi tecnici, se dai primi delegati previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 64 - Ricorsi per legittimità

1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente il ricorso rimette gli atti alla CNG per la pronuncia definitiva.

Art. 65 - Sanzioni oltre la durata della manifestazione

1. Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CTG, CRG, CNG) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.
2. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

Sezione III
Sul reclamo

Art. 66 - Presentazione dei reclami

1. I reclami vanno presentati all'Organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 67 - Preannuncio di reclamo

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (o PEC se disponibile). È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 68 - Motivazione del reclamo

1. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente entro il terzo giorno dalla disputa della gara con le modalità previste dal presente regolamento; se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. Reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
3. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 22 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.

4. Al reclamo vanno acclusi la relativa tassa, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 69 - Modalità per l'invio del reclamo

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
   a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
   b) raccomandata;
   c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC se disponibile) notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 70 - Termini per la definizione dei reclami

1. L'Organo di primo grado deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di 5 giorni dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, la Commissione giudicante competente, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla II Sezione della Procura Associativa la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna entro 24 ore ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CNG monocratica, ad un'altra CNG per l'immediata pronuncia.
3. L'inerzia degli Organi giudicanti può comportare l'apertura di un fascicolo disciplinare presso la I Sezione della Procura Associativa nei confronti dei componenti responsabili, per l'eventuale deferimento al Collegio nazionale dei Probiviri.

Sezione IV

Norme particolari per le fasi finali (locali, regionali, interregionali e nazionali)

Art.71 - Modifica dei termini

1. In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui al precedente art. 10 comma 4.

2. In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui all'art. 72.
3. Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

Art. 72 - Termini per le fasi finali

1. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:
   • preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
   • invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
   • invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girono successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
2. I termini per le fasi finali locali, regionali, Interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:
   • preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
   • presentazione del reclamo: entro 90 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
   • invio delle ulteriori impugnazioni: entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Sezione V
Le procedure
Gli atti dei procedimenti

Art. 73 - Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

1. Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.
2. Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il Presidente della giuria, redige il referto arbitrale il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del Presidente della giuria.
3. Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.
4. Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.
5. Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.
6. Gli altri arbitri o giudici di gara, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole

specifiche non lo contemplino, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.

7. In mancanza di arbitri, gruppi di arbitri o giurie o in caso di mancata designazione degli stessi, le gare organizzate dal CSI possono essere dirette da tesserati di società sportive (Arbitro di società) affiliate al CSI. In tal caso l'Arbitro di società non può fungere, durante l'arbitraggio, da consulente/allenatore/dirigente/atleta per la propria Società con evidente inopportunità di ampliare il suo operato in campo con consigli, suggerimenti ad atleti, impostazioni tecniche, decisioni su sostituzioni. L'Arbitro di società è tenuto ad osservare le norme di cui al presente articolo e ad ispirare la sua condotta ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, anche in considerazione del ruolo sportivo ed educativo ricoperto. L'Arbitro di società è soggetto alla competenza degli organi di giustizia sportiva e l'attività da lui prestata non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 74 - I commissari di campo

1. I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto compilato su appositi modelli.
2. I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.
3. Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.
4. I Comitati possono fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 76 - Riserve scritte

1. In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irre-golarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
2. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 67 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 77 - Fonti per l'amministrazione della giustizia sportiva

1. I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.
2. Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

Capo VII - Sanzioni

Sezione I
Principi informatori

Art. 78 - Finalità delle sanzioni

1. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 79 - Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dagli ufficiali di gara.
2. Gli Organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.

Art. 80 - Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società sportive o dei tesserati è aumentata fino al doppio o diminuita fino alla metà qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.
2. Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:
   • avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
   • avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;
   • avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;
   • avere omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.
3. Diminuiscono la sanzione le seguenti circostanze:
   • avere agito in seguito a grave provocazione subìta;
   • avere agito per reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario;
   • essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto.
4. L'organo giudicante può altresì prendere in considerazione circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.
5. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze atte-nuanti si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze.

Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai successivi artt. 81 e 92.

6. La sanzione è aggravata sino al doppio per i dirigenti di squadre giovanili che si rendono protagonisti di comportamenti non consoni al proprio ruolo.

Sezione II
Sanzioni a carico dei tesserati

Art. 81 - Le sanzioni per i tesserati

1. A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:
   a) ammonizione;
   b) ammonizione con diffida;
   c) squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
   d) squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni;
   e) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
   f) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
   g) radiazione.
2. I Comitati territoriali CSI potranno aderire alle cosiddette "sanzioni alternative" in relazione a quanto previsto dal comma precedente alle lettere c) e d), definendo insieme al Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva le modalità e le procedure prima dell'inizio dell'evento.

Art. 82 - Emanazione delle sanzioni ed automatismi

1. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali. Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari.
2. Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, delle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle Società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.
3. In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la sanzione della squalifica.
4. La squalifica automatica nei confronti di un atleta (o l'inibizione di un dirigente) scatta solo quando l'atleta (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

Art. 83 - Esecutività delle sanzioni

1. Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 82. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.
2. Nelle fasi finali di una manifestazione, nelle fasi regionali, interregionali e nazionali, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 84 - Sospensione condizionale della pena

1. Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 82 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.
2. La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.
3. Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Art. 85 - Ambito di applicabilità delle sanzioni

1. La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per il campionato o torneo, la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta, salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione. Per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 82, le stesse vanno scontate nella categoria, campionato o torneo per cui si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa; tuttavia, nella giornata solare, in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
2. Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento, che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

Art. 86 - Diritto di difesa

1. Prima di irrogare una squalifica uguale o superiore a 3 mesi, o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia uguale o superiore a tre mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.
2. In tal caso il competente Organo di giustizia sportiva provvederà a sospendere il

tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione - che può avvenire anche in videoconferenza - la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 87 - Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che prevede la sospensione dell'atleta o del dirigente dall'attività sportiva e deve essere compiutamente motivato con descrizione, seppure sommaria, del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate.
2. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena la sua inefficacia.
3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 88 - Esecutività delle squalifiche a tempo

1. Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categoria.
2. Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive da parte da parte dell'Organo che le ha emesse o, in ambito associativo, da parte del Collegio dei Probiviri.
3. Gli atti relativi alle squalifiche superiori a 12 mesi vanno inviati dall'Organo che li ha emessi all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 89 - Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva

1. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.
2. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia nella medesima disciplina anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara, nonostante il tesserato prenda parte nel nuovo anno sportivo ad attività di categoria diversa o si sia tesserato con altra Società sportiva.
3. Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della san-zione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.
4. Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

Art. 90 - La clemenza e la riabilitazione

1. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 81 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere

la clemenza al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa. Con il provvedimento di clemenza il Consiglio nazionale condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta con una sanzione di diversa specie nei limiti previsti dal seguente comma 2. Il provvedimento di clemenza non estingue le sanzioni accessorie previste dallo Statuto, restando quindi fermi i limiti di eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione di cui all'art. 56, comma 1, lettera d) dello Statuto.

2. Il provvedimento di clemenza può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.
3. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore ad un anno ed abbia scontato interamente il periodo di squalifica, può chiedere la riabilitazione al Consiglio nazionale. Il provvedimento di riabilitazione estingue le sanzioni accessorie, in conformità a quanto previsto all'art. 56, comma 1, let-tera d) dello Statuto.
4. Nei casi di radiazione, i provvedimenti di clemenza e di riabilitazione possono essere concessi dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Presidente della CNGS, solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 91 - La radiazione

1. La radiazione è l'inibizione alla partecipazione ad ogni attività sportiva del Centro Sportivo Italiano.
2. La radiazione potrà essere comminata dagli Organi di giustizia sportiva, informato il Procuratore Associativo in particolare:

- Commissione Giudicante Regionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività a livello locale nel territorio della regione di propria competenza;
- Commissione Giudicante Nazionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività regionale o nazionale.

3. La radiazione è prevista come sanzione nel caso di:

   1 - Frode sportiva:

   a) chiunque ponga in essere od agevoli atti diretti ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età ed i requisiti personali, norme di diritto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi associativi;

   b) chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dal CSI, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

   2 - Illecito sportivo:

   a) Qualunque associato o tesserato che compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica

   3 - Atti di violenza nei confronti dei minori e delle persone diversamente abili.

   Chiunque in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui al presente articolo è tenuto informarne il Procuratore associativo. La radiazione dal CSI deve essere trasmessa al Coni e a tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, per quanto di loro competenza, perché ne abbiano cognizione.

Sezione III
Sanzioni a carico delle società sportive

Art. 92 - Le sanzioni per le Società sportive

1. A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:
   a) ammonizione;
   b) ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva;
   c) gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
   d) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
   e) obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
   f) penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
   g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
   h) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
   i) esclusione dalla classifica finale;
   l) estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;
   m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 93 - Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

1. Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.
2. Tuttavia gli atti dei provvedimenti penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

Art. 94 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
   a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
   b) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;

c) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dal Procuratore sportivo o da altro organismo associativo, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

Art. 95 - Esclusione della "reformatio in pejus"

1. Le CRG/Sezioni distaccate e la CNG non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi giudicanti che le hanno precedute nel giudizio.

Capo VIII - Sezione studi e documentazione

Art. 96 - Competenze e composizione della Sezione "Studi e Documentazione"

1. La Sezione Studi e Documentazione cura la raccolta delle deliberazioni degli Organi di giustizia sportiva, provvede alla pubblicazione della documentazione necessaria per il funzionamento dei vari Organi, fornisce consulenza e assistenza agli stessi, alle Società e ai tesserati in merito all'amministrazione della giustizia sportiva all'interno del CSI, approva il differimento dei termini nei casi contemplati dal presente Regolamento.
2. Essa cura la formazione specifica degli organi di giustizia sportiva, nonché la stesura e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti qualificati alla funzione di giudice unico nazionale per le manifestazioni interregionali e nazionali. Collabora, altresì, con il Presidente della CNG per l'individuazione e la designazione dei giudici nazionali.

Art. 97 - Composizione della Sezione "Studi e Documentazione"

1. La Sezione Studi e Documentazione è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da un Coordinatore, che ha la responsabilità del funzionamento della sezione stessa e da esperti e collaboratori il cui numero è determinato in funzione delle esigenze operative.
2. Il mandato della Sezione Studi e Documentazione coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata. La segreteria della Sezione è assicurata dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva d'intesa col suo responsabile.

Capo IX - Norme di coordinamento e chiusura

Art. 98 - Norme integrative

1. Il presente Regolamento di giustizia sportiva è integrato dalle norme generali dell'attività sportiva, in quanto applicabili e compatibili, emanate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.

Art. 99 - Coordinamento con la Giustizia Associativa

1. I fatti accertati in sede di amministrazione della giustizia sportiva, quando si con-

cretizzino in fatti associativamente rilevanti sia per modalità o per gravi sanzioni comminate, compresa la recidiva, pone in capo alle Commissioni giudicanti in tutte le loro composizioni, l'obbligo di inviare gli atti alla I Sezione della Procura Associativa per la valutazione di un deferimento innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. La II Sezione della Procura Associativa - Ufficio della Sezione Garanzie ha l'obbligo di vigilare sull'applicazione del comma 1 del presente articolo, segnalando alla I Sezione della Procura Associativa le inadempienze al fine che la stessa valuti l'apertura di un relativo fascicolo disciplinare.

Art. 100 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Giustizia sportiva entra in vigore dal 1 settembre 2021.

Tasse reclamo e limiti ammende

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Commissione Territoriale Giudicante	€ 60,00
Commissione Regionale Giudicante	€ 60,00
Commissione Nazionale Giudicante	€ 60,00

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Commissione Regionale Giudicante (incluse le Sezioni distaccate CRG)	€ 100,00
Commissione Nazionale Giudicante	€ 100,00

Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla CNGS
(escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa) € 150,00

Modalità amministrative per i reclami

• Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti:
a totale carico delle parti richiedenti.

• Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado :
a carico del tesserato.

• Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo:
a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.

• Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti: a totale carico della parte richiedente.

• Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante:
a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazio-

nale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.

Limiti delle ammende	Limite minimo	Limite massimo
Attività per ragazzi (fino a 14 anni)	€ 5,00	€ 150,00
Attività per giovani (dai 15 ai 30 anni)	€ 5,00	€ 250,00
Attività per adulti (oltre i 30 anni)	€ 10,00	€ 400,00

Regolamento sul funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la costituzione, la composizione ed il funzionamento delle Sezioni distaccate della Commissione Regionale Giudicante.

Art. 2 - Scopi e funzioni delle Sezioni distaccate delle CRG

1. Le Sezioni distaccate della Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) sono articolazioni territoriali delle medesime CGR presso le quali sono costituite.
2. Le Sezioni distaccate delle CRG sono costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia, al fine di garantire la corretta e tempestiva amministrazione della giustizia sportiva.
3. Le Sezioni distaccate delle CRG svolgono le funzioni di organo di appello avverso i provvedimenti di I grado delle Commissioni Territoriali Giudicanti (CTG) per le quali sono costituite ed in merito ai quali hanno esclusiva competenza.
4. Le Sezioni distaccate delle CRG operano secondo il presente regolamento, il Regolamento di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio nazionale e/o specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 3 - Costituzione delle Sezioni distaccate delle CRG

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le Sezioni distaccate delle CGR possono essere costituite per i Comitati territoriali che contano un numero associati pari o superiore a 200.
2. Nei Comitati regionali nel cui territorio sono presenti più di cinque Comitati territoriali che contano un numero di associati pari o superiore a 200, le Sezioni distaccate delle CGR possono essere costituite solo per i Comitati territoriali che contano un numero associati pari o superiore a 400. Per oggettive e temporanee esigenze organizzative e di funzionalità della giustizia sportiva, tali Comitati regionali possono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale a costituire Sezioni distaccate delle proprie CGR anche per Comitati territoriali che contano numero di associati inferiore a 400, purché almeno pari o superiore a 200.
3. La costituzione delle Sezioni distaccate avviene su richiesta dei Consigli territoriali dei Comitati territoriali che rispondano ai requisiti di cui al comma 1 che precede. La richiesta deve essere presentata al Consiglio regionale di appartenenza competente, corredata da una dichiarazione di impegno del Comitato territoriale a sostenere i costi per il funzionamento della Sezione distaccata.
4. Le Sezioni distaccate delle CGR assumono la seguente denominazione "Commissione Regionale Giudicante [nome della regione] Sezione di [territorio per la quale è costituita]".

Art. 4 - Composizione delle Sezioni distaccate delle CRG e dei loro Collegi

1. Le Sezioni distaccate sono composte da un responsabile che svolge la funzione di Presidente della Sezione distaccata e da un numero variabile, minimo tre, componenti a seconda delle esigenze organizzative del Comitato territoriale.
2. I Presidenti e i componenti delle Sezioni distaccate sono nominati dai Consigli regionali su proposta non vincolante dei Consigli territoriali di riferimento e comunque sentito il parere degli stessi.
3. I Presidenti ed i componenti delle Sezioni distaccate sono considerati a tutti gli effetti, ivi incluso quanto previsto al successivo comma 10, componenti della Commissione Regionale Giudicante del territorio della regione di appartenenza della Sezione distaccata per la quale sono stati nominati.

Il Presidente della Sezione distaccata

4. l Presidente della Sezione distaccata in qualità di responsabile garantisce il corretto funzionamento della Sezione distaccata della CRG e l'uniformità delle decisioni della stessa per conto del Presidente della CRG.
5. Il Presidente della Sezione distaccata nomina fra i componenti della Sezione distaccata il collegio per le funzioni di giudice d'appello avverso le decisioni CTG del proprio territorio, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6, 7 e 10.
6. Il Presidente della Sezione distaccata, ogni qual volta lo ritenga necessario tenuto conto della complessità e delicatezza della decisione da assumere o di particolari ragioni di opportunità o esigenze organizzative, chiede al Presidente della CGR di esercitare il potere di nomina del collegio. In tali casi il collegio sarà composto conformemente a quanto previsto al comma 10.
7. Il Presidente della Sezione distaccata, nei casi in cui il provvedimento impugnato preveda una squalifica o inibizione di un tesserato per un periodo pari o superiore a tre mesi a carico di un minorenne o di sei mesi a carico di un maggiorenne, trasmette gli atti al Presidente della CRG il quale provvederà alla nomina del collegio ai sensi del successivo comma 10.
8. Il Presidente della Sezione distaccata mantiene costantemente informato il Presidente della CRG in merito alle decisioni assunte dalla Sezione distaccata.

Il collegio della Sezione distaccata

9. Fatto salvo quando previsto al successivo comma 10, il Collegio giudicante per ogni sua riunione è formato da 3 componenti, tra i quali il Presidente della sezione distaccata o il presidente delegato.
10. Nelle ipotesi previste dai precedenti commi 6 e 7, il collegio è formato da almeno 3 componenti tra i quali il Presidente della CRG, che lo presiede, il Presidente della Sezione distaccata competente e uno o più componenti nominati dal Presidente della CRG, scegliendo tra tutti i componenti della Commissione Regionale Giudicante.

Segreteria della Sezione distaccata

11. La segreteria della Sezione distaccata della CRG è assicurata dalla segreteria del Comitato territoriale d'intesa con il Presidente della Sezione distaccata.

Art. 5 - Tasse per le impugnazioni

Le tasse previste dal Regolamento di giustizia per le impugnazioni davanti alla Commissione Regionale Giudicante, laddove sia stata costituita una Sezione distaccata, devono essere versate al Comitato territoriale competente e da questo restituite o incamerate nei casi previsti.

Art. 6 - Norma transitoria

In caso di costituzione di Sezioni distaccate delle CGR nella stagione sportiva 2021-2022, ai fini del computo degli associati necessari ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3, sarà considerato il numero degli associati dei Comitati territoriali relativo alla stagione sportiva 2019-2020. In tutti gli altri casi, sarà preso in considerazione il numero degli associati relativo alla stagione sportiva precedente a quella di costituzione delle Sezioni distaccate.

Si ringraziano i Giudici sportivi nazionali per aver curato la presente edizione del Regolamento di Giustizia sportiva. Si ringraziano altresì i Giudici sportivi regionali e territoriali per il loro contributo di esperienza che hanno fatto e faranno pervenire.

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 29/7/2021

Revisione del 1/9/2022

Regolamento Procura Associativa

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 29/7/2021

Capo I - La Procura Associativa

Art. 1 - La procura associativa

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del CSI, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.
2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.
3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:
   • I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei Probiviri;
   • II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 2 - Direzione e coordinamento fra le due sezioni

1. La I Sezione e la II Sezione della procura associativa sono autonome fra di loro e sono dirette da due procuratori diversi, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. In caso di necessità i due procuratori coordinano i lavori fra le due sezioni.

Art. 3 - Sostituti procuratori

1. I sostituti collaborano con il procuratore della propria Sezione nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Alla I Sezione possono essere assegnati, secondo le modalità statutarie, fino ad un massimo di tre sostituti. Ad essi il Procuratore può assegnare deleghe temporanee o permanenti anche per aree di competenza e/o territoriali.
3. Alla II Sezione possono essere assegnati, secondo le modalità statutarie, fino ad un massimo di sei sostituti. Ad essi il Procuratore può assegnare deleghe temporanee o permanenti anche per aree di competenza e/o territoriali.

Capo II - Istruttoria dei procedimenti

Art. 4 - Attivazione dei procedimenti

1. Nell'espletamento dei suoi compiti la Procura Associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi
2. La denuncia di fatti o comportamenti posti in essere da parte di società o tesserati del CSI in violazione dello Statuto e dei regolamenti associativi, è obbligatoria da parte dei dirigenti facenti parte di organi e organismi del CSI ad ogni livello e dei componenti dei consigli direttivi delle società sportive.
3. Gli organi di giustizia sportiva, inoltre, con le modalità e termini previsti dal regolamento di giustizia sportiva, rimettono alla I Sezione della Procura Associativa gli atti dei procedimenti per i quali possa configurarsi l'assunzione di provvedimenti di carattere associativo.

Art.5 - Denunce e le segnalazioni.

1. Le denunce relative a violazioni dello Statuto e dei regolamenti vanno presentate alla Procura Associativa I Sezione
2. Le denunce, come pure le segnalazioni o gli esposti, presentati dai tesserati CSI devono essere sottoscritte in forma autografa o elettronica e indicare i dati anagrafici del sottoscrittore.
3. Tali atti possono essere inviati a mezzo raccomandata, mail o p.e.c presso la segreteria della Procura Associativa I Sezione.
4. Non possono essere idonee a dare seguito all'apertura di procedimenti associativi denunce, segnalazioni o esposti in forma anonima ovvero privi dei dati essenziali per il riconoscimento del sottoscrittore.

Art.6 - Attività istruttoria, tempi di svolgimento

1. La I Sezione della Procura Associativa per ogni atto ricevuto apre immediatamente un fascicolo ed esercita la necessaria attività istruttoria che deve concludersi nel termine di trenta (30) giorni dalla sua apertura. Tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori venti (20) giorni con motivata disposizione assunta dal Procuratore Associativo da comunicarsi alle parti interessate.
2. Il procuratore associativo può delegare uno o più sostituti all'espletamento delle attività istruttorie, vigilando sul loro operato, avocando a se l'intero fascicolo o singole attività in caso di inattività dei sostituti

Art.7 - Modalità di svolgimento dell'attività istruttoria

1. Il Procuratore Associativo svolge attività istruttoria con le modalità e i mezzi che ritiene più idonei.
2. Può acquisire documenti presso tutte le strutture del CSI le quali sono obbligate a fornirle nei termini posti dal Procuratore richiedente.
3. Può interrogare o sentire i tesserati e persone non tesserate presso la loro sede territoriale, con facoltà di delega o subdelega a soggetti dei quali ritiene potersi avvalere, compresi componenti di organi di Giustizia sportiva di qualsiasi livello residenti nel territorio.

Art. 8 - Avviso dell'avvio del procedimento

1. Il Procuratore associativo all'atto di apertura di un procedimento deve avvertire gli interessati dell'avvio dell'attività istruttoria e delle facoltà difensive ad essi garantite. I legali rappresentanti delle società sportive affiliate o i singoli tesserati nei confronti dei quali è stato aperto il fascicolo hanno la facoltà di produrre atti e documenti a loro difesa e di essere ascoltati.
2. L'avviso non è necessario nel caso in cui il Procuratore esegua archiviazione senza aprire alcun fascicolo, ritenendo il fatto privo di rilevanza disciplinare associativa.
3. Per i procedimenti trasmessi dagli organi di giustizia sportiva tale incombenza risulta assolta con la pubblicazione, nel relativo Comunicato ufficiale, del deferimento degli atti alla Procura Associativa I Sezione.

Art.9 - Obblighi degli affiliati, tesserati e delle strutture del CSI

1. Tutti gli affiliati, i tesserati, organi, organismi e le strutture del CSI hanno l'obbligo di collaborare con la procura associativa nei modi e nei termini da essa previsti, fornendo documentazione ed informazioni.
2. Avverso i rappresentanti delle società affiliate o i tesserati, nonché i rappresentanti degli organi ed organismi di ogni livello associativo che non collaborano o non adempiano alle richieste della Procura Associative, deve essere avviato il necessario procedimento associativo.

Art.10 - Chiusura del procedimento istruttorio e prescrizione

1. Entro i termini previsti dall'art. 6, la Procura Associativa archivia il caso o deferisce al Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. Per gli atti trasmessi dagli organi di giustizia sportiva in riferimento ai quali la I Sezione ritiene non sussistere gli elementi per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, emette provvedimento di archiviazione.
3. Le infrazioni disciplinari di natura associativa di qualsiasi natura si prescrivono in cinque anni.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al CSI da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 11 - Norme per la II Sezione della Procura Associativa

1. La II Sezione della Procura Associativa che funge da Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva applica le norme del presente regolamento in quanto compatibili ed integrabili con le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Codice di comportamento sportivo

Deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 30 ottobre 2012

Principi fondamentali

Premessa

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.
I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.
Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

11. Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi

Ferma restando la previsione di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell'allegato "A" o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.

La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.

Spetta agli organismi direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, in relazione al proprio specifico ambito di attività, adottare le norme attuative che individuino l'organo competente a disporre la sospensione di cui al primo comma, sulla base di un provvedimento ricognitivo delle situazioni di fatto, nonché i relativi adempimenti procedurali. Spetta ai medesimi organismi direttivi prevedere eventualmente l'applicazione della sospensione anche con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

12. Dovere di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

Disposizione finale

Le Federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi delle società, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.

Massimario delle sanzioni

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

Massimario delle sanzioni

Documento di indirizzo

Il "Massimario delle sanzioni" costituisce lo strumento utile per indicare a grandi linee la congruità delle sanzioni sportive comminabili da parte degli Organi giudicanti a Società sportive, ad atleti e a dirigenti. La sua consultazione può aiutare senz'altro il Giudice sportivo ad avere un parametro di riferimento nell'assunzione dei provvedimenti disciplinari, nel graduare la gravità delle infrazioni, nel prevedere le recidive e le attenuanti.

Tuttavia si rammenta che, in sede di quantificazione delle sanzioni, non sempre è possibile istituire raffronti con altre fattispecie, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi e oggettivi propri e peculiari, che non soffrono di comparazione. Infatti, in un sistema regolamentare, qual è quello del CSI, multidisciplinare e fino ad oggi carente di una previsione sanzionatoria organica, ogni accostamento analogico, soprattutto in taluni "casi" che vanno valutati in relazione alle circostanze complessive, deve essere operato con estrema cautela.

Questo strumento, utilizzato in maniera sperimentale dagli organi giudicanti dei Comitati provinciali e regionali, è redatto al fine di amministrare la giustizia sportiva per renderla il più omogenea possibile.

Provvedimenti a carico di tesserati

A) Ammonizioni

B) Ammonizioni con diffida

C) Squalifiche

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

È il minimo applicabile sempre in caso di espulsione, per le motivazioni seguenti:

1) Condotta scorretta
2) Condotta poco etica
3) Condotta ironica
4) Condotta protestatoria
5) Condotta verbalmente minacciosa
6) Condotta antisportiva
7) Condotta fallosa in campo
8) Disattenzione del capitano alle procedure del saluto delle squadre dove obbligatoriamente previsto
9) Condotta offensiva nei confronti di altri tesserati
10) Bestemmie, linguaggio blasfemo ed espressioni contrarie alla morale *(nel caso in cui il Comitato CSI preveda per la bestemmia la sanzione dell'espulsione)*

Squalifica per 2 giornate effettiva di gara

1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal giudice sportivo
2) Espressioni e gesti offensivi nei confronti degli ufficiali di gara
3) Espressioni gravemente intimidatorie e/o minacciose nei confronti degli ufficiali di gara
4) Offese al pubblico
5) Atteggiamenti provocatori nei confronti di spettatori
6) Coinvolgimento in aspetti di rissa
7) Danni lievi provocati volutamente ad attrezzature o spogliatoi
8) Comportamento provocatorio nei confronti del pubblico
9) Incomprensione ovvero non espletazione del ruolo di capitano

Squalifica per 3 giornate effettive di gara

1) Infrazioni del punto precedente,valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
2) Vie di fatto (o tentate vie di fatto) attenuate da provocazione,verso tesserati o spettatori
3) Lancio di oggetti verso tesserati o spettatori

Squalifica per 4 giornate effettive di gara

1) Infrazioni del punto precedente,valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
2) Vie di fatto nei confronti di tesserati
3) Lancio di oggetti verso l'arbitro, senza creare danni fisici
4) Gesti e/o atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno

5) Gravissimi gesti provocatori o istigatori, che mettano a rischio l'andamento della gara
6) Sputi a tesserati
7) Gravi atti vandalici su attrezzature

Squalifica da 1 a 3 mesi (da 4 a 12 giornate effettive di gara)
Purché inferiore a mesi tre di squalifica. In caso contrario ri renderà obligatoria la convocazione del tesserato.
1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
2) Condotta gravemente irrisoria nei confronti degli ufficiali di gara, lesiva della loro dignità personale
3) Condotta offensiva e denigratrice nei confronti della Associazione
4) Comportamenti che offendano etnie, razze o religioni (Illecito disciplinare discriminatorio)
5) Gravi episodi di violenza a danno di terzi
6) Lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza gravi danni fisici
7) Aver strappato il fischietto o il taccuino all'arbitro

Squalifica superiore 3 mesi fino a 1 anno
(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)
1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
2) Episodi di violenza nei confronti degli ufficiali di gara, con danni modesti alle persone
3) Gravi atti di violenza nei confronti di tesserati o pubblico, con danni fisici alle persone
4) Violazione della clausola compromissoria

Squalifica oltre 1 anno
(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)
Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
GRAVI atti di violenza e/o sputi nei confronti degli ufficiali di gara
GRAVI ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SPETTATORI e/o TESSERATI

Squalifica per 3-4 anni
(Obbligatoria la convocazione del soggetto coinvolto)
1) Infrazioni del punto precedente, valutabili aggravabili dal Giudice Sportivo
2) Doping
3) Illeciti/frodi sportivi

Provvedimenti nei confronti di società

(Per quanto stabilito nei paragrafi successivi (a, b, c, d, e, f, g) possono essere previste più sanzioni disciplinari, di diversa specie, secondo i regolamenti nazionali vigenti)

A) Ammonizioni e/o ammenda di minimo 10,00 euro

1) Mancanza presentazione delle tessere
2) Ritardato inizio gara per ritardata presentazione distinte, ritardata presentazioni atleti, ritardate operazioni approntamento campo, ecc.
3) Giocatori impiegati senza parastinchi o con equipaggiamento non consono
4) Irregolarità maglie
5) Distinte di gioco non conformi
6) Presenza ufficiali di gara non abilitati
7) Mancanza o inefficienza regolare numero palloni
8) Rapporto gara incompleto in caso di arbitraggio da parte della società ospitante
9) Presentazione in campo con numero di giocatori insufficiente
10) Rinuncia alla gara, con preavviso

B) Ammenda di minimo 15,00 euro

1) Recidiva del punto precedente
2) Mancanza spogliatoio arbitrale
3) Spogliatoi sporchi o non idonei
4) Fumogeni e simili
5) Proteste collettive di tesserati in panchina
6) Mancanza servizio d'ordine
7) Mancata assistenza al direttore di gara
8) Comportamento scorretto e/o offensivo di uno spettatore
9) Lieve comportamento scorretto e/o offensivo del pubblico in genere
10) Mancanza guardialinee o dirigente o segnapunti o ufficiale di gara tesserato
11) Ritardato arrivo rapporto arbitrale di dirigente arbitro,nei tempi previsti
12) Presenza in campo di persone non tesserate
13) Presenza di fumatori sul campo di gioco

C) Ammenda di minimo 20,00 euro

1) Recidiva del punto precedente
2) Infrazione alle procedure di spostamento e/o rinvio gara
3) Mancato recupero della gara nei tempi previsti
4) Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati
5) Comportamento gravemente scorretto o offensivo di sostenitori verso l'arbitro o tesserati
6) Mancato rispetto della procedura di saluto,dove la stessa è prevista
7) Presenza in panchina di dirigenti inibiti o di persone non aventi diritto
8) Impiego di atleti più giovani di quanto previsto dal Regolamento
9) Palloni non regolamentari, laddove è prevista normativa apposita
10) Disattenzione all'approntamento del campo di gara, o anomalie riscontrabili allo stesso

D) Ammenda di minimo 30,00 euro

1) Recidiva del punto precedente

2) Rinuncia o mancata presentazione senza preavviso
3) Impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (fuori età, squalificati,soci non atleti, in numero eccessivo in distinta, eccesso di fuori quota, dirigenti inibiti ecc)
4) Grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere singolarmente
5) Disputa della gara con spostamento non autorizzato
6) Mancato inoltro del referto da parte di dirigente arbitro
7) Recidiva nella mancanza numero di giocatori presentati alle gare
8) Ritiro della squadra dal campo, a causa di motivazioni non legate a numero di giocatori insufficiente
9) Ritiro della squadra dal Campionato, nelle ultime due giornate

E) Ammenda di minimo 40,00 euro
1) Recidiva del punto precedente
2) Responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati
3) Mancata presentazione in campo, senza preavviso
4) Gravi infrazioni societarie legate a gare di categoria Under 14.
5) Aspetti di rissa o di pericolo, causati da comportamenti del pubblico
6) Accertate manifestazioni di tipo razzistico da parte di pubblico o tesserati

F) Ammenda di minimo 50,00 euro
1) Recidiva del punto precedente
2) Tesseramenti e trasferimenti irregolari
3) Squalifica di campo
4) Mancata presentazione ad una gara di finale
5) Mancata presentazione a concentramenti sportivi,creando disagi organizzativi
6) Impiego di atleti contrario alle normative legati ad aspetti federali

G) Ammenda di minimo 75,00 euro
1) Falsificazione di documenti validi alla partecipazione alle gare
2) Gravissime infrazioni di tesseramento che coinvolgono tra l'altro la Presidenza della Società inadempiente e con riserva di provvedimenti associativi da parte del CSI

Note:
1) Le squalifiche a tempo, comminabili sono:
   - sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni,
   - sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni.
2) La casistica delle infrazioni commesse riguardano anche i fatti avvenuti ad inizio, negli intervalli o fine gara.
3) Per i dirigenti, il minimo applicabile è l'inibizione fino a 1 giornata effettiva di gara o a giorni 7. In considerazione del ruolo educativo rivestito dai dirigenti di società, i giudici sportivi, nei confronti degli stessi, applicheranno sanzioni più severe.
4) I provvedimenti si estendono ai "dirigenti/arbitro" di parte per incomprensio-

ne del proprio mandato, laddove si configurino mancanze legate ad ammissione non corretta di atleti alle gare, operazioni non conformi nel riconoscimento di tesserati,condotta etica scorretta, referto con volute omissioni o contenuto non veritiero,mancato invio del referto.

5) Eventuali comportamenti antisportivi da parte di tesserati devono essere sanzionati anche se rivolti nei confronti dei commissari di campo.
6) Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi", si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.
   La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.
   Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Regolamento arbitri e giudici di gara

Testo approvato dal Consiglio nazionale del 12-13/04/2018

Principi generali

Art. 1 - Competenze e funzioni arbitrali

Gli Ufficiali di gara del CSI partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
La responsabilità sulle strutture arbitrali, costituite secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è di competenza per ciascun livello associativo dell'organo di Presidenza.
Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 2 - Suddivisione degli Ufficiali di gara

Gli Ufficiali di gara del CSI si dividono in:
• Arbitri e Giudici in attività;
• Arbitri e Giudici tutors (direttori di gara ancora in attività oppure non più in attività).
Agli Ufficiali di gara, a seconda delle loro funzioni, possono essere riconosciute specifiche qualifiche, quali: Assistenti, Osservatori, Segnapunti, Cronometristi ecc. al fine di rendere migliore e più funzionale lo svolgimento delle competizioni.

Art. 3 - "Arbitri e Giudici in attività"

Gli "Arbitri e i Giudici in attività" assicurano, col loro servizio di volontari, lo svolgimento delle attività sportive organizzate dal CSI, ciascuno con la qualifica propria prevista per ogni disciplina sportiva.
La qualifica di Arbitro o di Giudice del CSI come "Aspirante" si acquisisce dopo la frequenza con esito positivo di uno specifico corso di formazione; il passaggio ad "Effettivo" avviene, su decisione della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato di appartenenza, dopo un congruo periodo di prova, di norma coincidente con un anno sportivo.

Art. 4 - "Arbitri e Giudici tutors"

Gli "Arbitri e i Giudici tutors" hanno il compito di assistere, suggerire, sviluppare e incrementare le potenzialità degli "Arbitri e Giudici in attività".
Agli "Arbitri e Giudici tutors", i quali partecipano alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione, è demandato il compito di contribuire al miglioramento delle capacità arbitrali dei colleghi meno esperti.
Per ottenere la qualifica di "tutor", gli arbitri dovranno dimostrare una comprovata preparazione tecnico-regolamentare e una buona conoscenza associativa.
La qualifica di "tutor" viene proposta per gli Ufficiali di gara dalla Commissione Provinciale Arbitri e giudici di gara al Consiglio del Comitato CSI che si esprimerà sull'eventuale conferimento.

Art. 5 - Tesseramento

Tutti gli Ufficiali di gara del CSI devono essere tesserati in favore della Polisportiva di Comitato con la specifica qualifica arbitrale rivestita.
È consentito, rivestire la qualifica di Ufficiale di gara nel CSI per diverse discipline sportive e tesserarsi, per mezzo di altro tesseramento come atleta.

Art. 6 - Incompatibilità

Lo status di Ufficiale di gara del CSI è incompatibile con analoga qualifica per la stessa disciplina sportiva presso un altro Ente di promozione sportiva, fatto salvo per quanto previsto da eventuali convenzioni/accordi locali.
Gli Ufficiali di gara, pur appartenenti ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad altro Ente di promozione sportiva, sono tenuti a partecipare attivamente alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione.

L'albo degli ufficiali di gara del CSI

Art. 7 - Iscrizione

È istituito presso la Presidenza nazionale l'"Albo nazionale degli Ufficiali di gara del CSI" al quale sono tenuti ad iscriversi tutti gli Arbitri e i Giudici che conseguono la qualifica di "Effettivo".
Si tratta di un unico Albo con l'indicazione dei relativi codici per:
- gli "Arbitri e Giudici in attività" (territoriali, regionali, nazionali),
- gli "Arbitri e Giudici tutors",

L'albo, inoltre, dovrà prevedere dei codici aggiuntivi per le differenti specifiche arbitrali, in particolare: per gli "Assistenti", per gli "Osservatori arbitrali", per i "Cronometristi", per i "Segnapunti".
Gli Ufficiali di gara sono suddivisi per disciplina sportiva ed elencati con l'indicazione del Comitato territoriale di appartenenza e della data di iscrizione all'Albo.

Art. 8 - Perdita della qualifica

La qualifica di Ufficiale di gara del CSI si perde per:
- dimissioni;
- mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
- cancellazione dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti organi dell'Associazione;
- cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

La cessazione dell'appartenenza all'Albo è disposta alla fine di ogni anno sportivo dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza che ne darà agli interessati comunicazione ufficiale tramite raccomandata a/r. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro 10 giorni dalla sua ricezione, alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre.

I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara

Art. 9 - Inquadramento

Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, tutti gli Ufficiali di gara in attività sono inquadrati nei seguenti ruoli tecnici:
- Ruoli territoriali;
- Ruoli regionali;
- Ruoli nazionali.

Art. 10 - Ruoli territoriali

Fanno parte dei Ruoli territoriali del Comitato CSI di appartenenza tutti gli Arbitri e i Giudici (anche "tutors") in attività sia "Aspiranti" sia "Effettivi".
Gli Ufficiali di gara dei Ruoli territoriali assicurano il servizio arbitrale per tutta l'attività del Comitato di appartenenza secondo le modalità organizzative predisposte e gestite dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

Art. 11 - Ruoli regionali

I Ruoli regionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara "effettivi" abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello regionale.
I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli territoriali del proprio Comitato da almeno 2 anni (considerando anche l'anno di tirocinio dell'arbitro o del giudice di gara);
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione territoriale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 2 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi proposti dalla Commissione regionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage regionale/interregionale arbitri previsto annualmente.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai Ruoli regionali.
È possibile fare parte contemporaneamente di due ruoli a livello regionale.
L'iscrizione nei Ruoli regionali è deliberata dal Consiglio regionale CSI su proposta della Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara.
Le candidature per i nuovi inserimenti degli "Arbitri e dei Giudici di gara effettivi" sono annualmente presentate dai Consigli dei Comitati della regione su proposta della rispettiva Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.
Annualmente, entro il 31 dicembre, la Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli regionali inserendovi coloro ai quali il Consiglio regionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara regionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.
Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli regionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli territoriali del Comitato di appartenenza.

Art. 12 - Ruoli nazionali

I Ruoli nazionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara "effettivi" abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello nazionale.
I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli nazionali sono così stabiliti:

- appartenenza ai Ruoli regionali da almeno 2 anni;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;

- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione regionale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage nazionale arbitri previsto annualmente;
- non aver riportato, durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, una valutazione complessiva negativa nell'operato arbitrale (attitudine, efficienza fisica, tecnica nella direzione delle gare, conoscenza tecnico-regolamentare).

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai ruoli nazionali.
Nel caso di valutazione complessiva negativa da parte della Commissione Arbitri e giudici nazionali sull'operato arbitrale durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, l'arbitro non potrà essere convocato a dirigere gare di livello nazionale per un massimo di due anni sportivi, successivi e consecutivi a quello cui viene notificata la valutazione negativa.
È possibile fare parte di un solo ruolo a livello nazionale.
L'iscrizione nei Ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici regionali è deliberata dalla Presidenza nazionale del CSI su proposta della Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.
Annualmente, entro il 30 marzo, la Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli nazionali inserendovi coloro ai quali la Presidenza nazionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara nazionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età prescritti.
Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli nazionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli regionali e territoriali della regione e del Comitato di appartenenza.

Le Commissioni territoriali, regionali e nazionale arbitri e giudici di gara del CSI

Art. 13 - Nomina e composizione della Commissione territoriale

Presso ciascun Comitato territoriale del CSI è costituita la "Commissione Arbitri e Giudici del Comitato".
La Commissione è nominata dal Consiglio del Comitato per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal Comitato e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.
Possono far parte della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di "Effettivo", gli Ufficiali di gara "tutors" e arbitri non più in attività di indubbia esperienza e competenza.
La Commissione, di concerto con la Presidenza del Comitato, può articolarsi in

"Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative. Le "Sezioni disciplinari" possono organizzarsi con norme proprie approvate dal Consiglio provinciale di appartenenza, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 14 - Compiti della Commissione territoriale

La Commissione Arbitri e Giudici del Comitato ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno del Comitato e nel territorio di competenza dello stesso la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con i referenti territoriali della Scuola Tecnici Nazionali nell'organizzazione e nella gestione dei corsi per nuovi Arbitri o Giudici;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato e le articolazioni locali della Scuola tecnici nazionale, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del Comitato;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive organizzate dal Comitato e dalle sue Società sportive;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva del Comitato;
- disporre il passaggio ad "effettivo" degli Ufficiali di gara "aspiranti";
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori arbitrali", le prestazioni arbitrali e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- proporre alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la concessione della qualifica di "tutor";
- proporre al Consiglio territoriale del CSI le candidature degli Arbitri e dei Giudici di gara del Comitato per i ruoli regionali;
- proporre la concessione del titolo onorifico di "arbitro benemerito del Comitato CSI" a coloro che, pur non svolgendo attività effettiva, hanno acquistato particolari meriti o encomi associativi durante il percorso arbitrale all'interno dell'Associazione. La benemerenza sarà conferita dal Consiglio provinciale del Comitato CSI;
- disporre la cessazione dell'appartenenza all'Albo degli Ufficiali di gara del Comitato per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione;
- autorizzare o non concedere il trasferimento di un Ufficiale di gara ad altro Comitato territoriale CSI, secondo la procedura stabilita all'articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 15 - Nomina e composizione della Commissione regionale

Presso ciascun Comitato regionale del CSI è costituita la "Commissione regionale Arbitri e Giudici". La Commissione è nominata dal Consiglio regionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata in regione e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.

Possono far parte della Commissione regionale Arbitri e Giudici gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara "tutors" appartenenti ad uno dei Comitati della regione. La Commissione, di concerto con il Presidenza regionale, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 16 - Compiti della Commissione regionale

La Commissione regionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione e nel territorio regionale la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- promuovere e organizzare, di concerto con il Consiglio regionale e in collaborazione con le Commissioni territoriali e con i referenti territoriali della Scuola Tecnici Nazionali, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici della regione;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive regionali;
- garantire il servizio arbitrale nei Comitati della regione che non dispongono di Ufficiali di gara nel numero e nella qualità necessari per la loro attività locale in attuazione di specifiche disposizioni emanate dal Consiglio regionale e utilizzando in tal senso Arbitri e Giudici di altri Comitati della regione;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva regionali;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori arbitrali", le prestazioni arbitrali e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- proporre al Consiglio regionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara regionale" ai candidati proposti dalle strutture territoriali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre al Consiglio regionale del CSI le candidature degli arbitri regionali per i ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici di gara;
- aggiornare annualmente i ruoli regionali;
- decidere, in via definitiva, sulla sospensione superiore a tre mesi irrogata dalla Commissione arbitri di Comitato di cui al successivo articolo 28.

Art. 17 Nomina e composizione della Commissione nazionale

È costituita presso la Presidenza nazionale del CSI la "Commissione nazionale Arbitri e Giudici". La Commissione è nominata dal Consiglio nazionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal CSI. Possono far parte della Commissione nazionale Arbitri e Giudici, Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e Ufficiali di gara "tutors". La Commissione, di concerto con la Presidenza nazionale, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 18 - Compiti della Commissione nazionale

La Commissione nazionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:

- promuovere all'interno dell'Associazione la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con i referenti territoriali della Scuola Tecnici Nazionali per la definizione dei percorsi formativi degli Ufficiali di gara del CSI;
- promuovere l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del CSI;
- promuovere gli Stage interregionali e nazionale per consentire l'accesso dei direttori di gara alle Finali nazionali;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive nazionali;
- emanare le norme organizzative per il funzionamento delle Commissioni arbitrali e per le modalità di utilizzazione degli Arbitri e dei Giudici nelle attività sportive del CSI;
- proporre al Consiglio nazionale i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva nazionali;
- proporre alla Presidenza nazionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara nazionale" ai candidati proposti dai rispettivi Consigli regionali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre alla Presidenza nazionale la revoca della qualifica di "ufficiale di gara nazionale";
- aggiornare annualmente i ruoli nazionali;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori arbitrali", le prestazioni arbitrali (cfr. art. 12) e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- decidere in via definitiva sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo di un Ufficiale di gara disposta dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza (cfr. art. 8).
- assumere, di concerto con la Presidenza nazionale, ogni altra iniziativa ritenuta utile al miglioramento del servizio arbitrale all'interno del CSI;

Diritti e doveri degli ufficiali di gara

Art. 19 - Garanzia di servizio

Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal CSI.
L'utilizzazione degli Ufficiali di gara è disposta, per i vari livelli di attività, dalle competenti Commissioni Arbitri e Giudici attraverso le proprie strutture tecniche.
Gli Ufficiali di gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o una manifestazione del CSI.

Art. 20 - Principio di correttezza, lealtà e riservatezza

Nell'espletamento delle funzioni arbitrali e nei rapporti con i colleghi e gli altri tesserati al CSI, gli Ufficiali di gara devono mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati al CSI.

Art. 21 - Idoneità fisica
Gli Ufficiali di gara del CSI devono curare la propria preparazione fisica affinché sia adeguata al servizio da svolgere. Ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all'arbitraggio.

Art. 22 - Consegna del referto
Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione previsti e a consegnare questi documenti al competente organo del CSI nei termini e con le modalità previste. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave infrazione disciplinare.

Art. 23 - Divisa ufficiale
Gli Arbitri e i Giudici svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale del CSI col relativo distintivo. In casi particolari e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo.

Art. 24 - Rimborso delle spese
Il servizio svolto nel CSI dagli ufficiali di gara è volontario e gratuito. Agli Arbitri, ai Giudici e ai Commissari spetta però il rimborso delle spese sostenute per svolgere il loro compito nonché una diaria arbitrale con le modalità e nella misura stabilita dai rispettivi Comitati territoriali.
Per le gare nazionali è previsto soltanto il rimborso delle spese con l'assoluta esclusione di qualsiasi diaria arbitrale.

Art. 25 - Partecipazione a manifestazioni non autorizzate dal CSI
Gli Ufficiali di gara del CSI non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del CSI o in gare e manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi. Nel caso in cui il direttore di gara incorra nell'infrazione suddetta, la Commissione Arbitri e giudici provvederà a sospendere in "via cautelativa" l'operatore (il quale non potrà dirigere più gare), fino alla susseguente deliberazione dell'organo associativo preposto.

Art. 26 - Procedura a seguito di richiesta di trasferimento di un Ufficiale di gara ad altro Comitato CSI
L'Ufficiale di gara che intende trasferirsi o svolgere la funzione arbitrale in altro Comitato CSI dovrà, con immediata comunicazione scritta e motivata, comunicarlo alla Commissione Arbitri del Comitato CSI di appartenenza (ovvero quello ove ha svolto e superato il corso abilitante e/o di qualificazione).
La Commissione Arbitri del Comitato CSI di appartenenza può disporre l'accoglimento della richiesta o rifiutarla, motivando la sua decisione. In caso di accoglimento è fatto obbligo alla Commissione Arbitri del Comitato di appartenenza di trasmettere al Comitato CSI ove l'Ufficiale di gara intende trasferirsi il fascicolo personale dell'interessato.
Avverso la decisione di non accoglimento della richiesta da parte della Commissione Arbitri e giudici del Comitato CSI di appartenenza, l'interessato può ricorrere,

entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, al Consiglio del proprio Comitato territoriale CSI che deciderà in ultima e definitiva istanza.
Nel caso in cui un Direttore di gara non si attenesse alla procedura di cui al comma precedente, la Commissione Arbitri del Comitato territoriale sospenderà l'Ufficiale di gara, dandone comunicazione della sospensione anche al Comitato CSI ove l'Ufficiale di gara intendeva trasferirsi, in attesa del pronunciamento dell'organo associativo. Non è prevista la possibilità di trasferimento di un Direttore di gara da un albo regionale ad un altro, salvo per comprovate motivazioni valutate dal Comitato di appartenenza.

Art. 27 - "Utilizzo temporaneo" degli Ufficiali di gara

Un Comitato CSI (sentito il parere della Commissione Arbitri di Comitato), può autorizzare "l'utilizzo temporaneo" dei Direttori di gara in sua forza, per la direzione di gare di altro Comitato CSI viciniore. Le designazioni arbitrali, in ogni caso, restano di esclusiva competenza del Comitato CSI che autorizza l'utilizzo dei Direttori di gara.

Sanzioni tecniche e disciplinari

Art. 28 - Sanzioni tecniche

I competenti organi tecnici possono assumere nei confronti degli Ufficiali di gara a disposizione, sanzioni di carattere tecnico che non superino la sospensione dall'attività fino a 30 giorni. Per sanzioni tecniche di durata superiore la competenza è della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato alla quale spetta pure deliberare sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

Art. 29 - Sanzioni associative

Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di gara nell'espletamento della loro attività o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore associativo secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CSI.
Qualora sia posto in essere un provvedimento di natura associativa, il direttore di gara dovrà in ogni caso essere sospeso in "via cautelativa" dalla Commissione Arbitri e giudici di gara fino alla pronuncia definitiva dell'organo associativo competente.

Art. 30 - Comunicazione delle sanzioni arbitrali

Gli Ufficiali di gara hanno il diritto di conoscere eventuali sanzioni a loro carico. Tale obbligo di informativa grava in capo alla Commissione Arbitri e Giudici di gara di appartenenza oppure al Comitato CSI.

Specifiche per gli osservatori arbitrali

Art. 31 - Percorso formativo obbligatorio

Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative dei direttori di gara nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.
Gli "Arbitri e i Giudici tutors" possono svolgere il ruolo di Osservatori arbitrali solo dopo aver svolto un Corso di formazione organizzato e autorizzato dalla Scuola Tecnici Nazionali. Requisito essenziale per poter accedere al Corso per Osservatori arbitrali è quello di aver svolto, in qualità di "tutor", attività con il CSI da almeno 5 anni.

Deroghe sui limiti d'età massimi

Art. 32 - Condizioni per le richieste

La Commissione arbitri e giudici regionale/nazionale, ciascuna per l'attività sportiva di propria competenza, esamina annualmente le richieste di deroga relative all'età massima prevista presentate dai direttori di gara.
Le deroghe possono essere concesse e presentate:

1. solo in presenza di valide motivazioni;
2. per lo stesso direttore di gara, anno per anno, per un massimo cinque anni.

Per l'attività locale, l'età massima dei direttori di gara "in attività" è stabilita dal Consiglio del Comitato provinciale.

Art. 33 - Giudici di atletica leggera

Non è fissato alcun limite d'età massima per i giudici di gara d'atletica leggera.

Tabella "1": limiti d'età degli arbitri e giudici di gara

Disciplina	Età minima			Età massima		
	Locali	Regionali	Nazionale	Locale	Regionale	Nazionale
Calcio a 11	16	18	25	NB*	60	55
Calcio a 7	16	18	25	NB*	60	55
Calcio a 5	16	18	25	NB*	60	55
Pallacanestro	16	18	25	NB*	60	55
Pallavolo	16	18	25	NB*	65	60
Atletica leggera	16	18	25	NB*	***	***
Judo	16	21	25	NB*	***	***
Karate	16	21	25	NB*	***	***
Sci	16	20	25	NB*	60	55
Ginn. ritmica	16	20	25	NB*	60	55
Ginn. artistica	16	20	25	NB*	60	55

*** Per l'attività locale, l'età massima dei direttori di gara "in attività" è stabilita dal Consiglio del Comitato provinciale.**
**** Per l'attività sportiva nazionale dedicata agli Under 14, le gare potranno essere dirette da arbitri con età minima di 19 anni e massima di 50 anni.**
***** Per gli ufficiali di gara di Atletica leggera, Judo e Karate non è previsto alcun limite massimo di età.**

Indice

Avvertenze 3

Norme per l'attività sportiva

Titolo Primo 7

Norme generali 7

Titolo Secondo 8

L'attività sportiva nel CSI 8

Capitolo I - Livelli dell'attività sportiva e competenze organizzative 8

Capitolo II - Modalità organizzative dell'attività sportiva e competenze associative 10

Titolo Terzo 12

Organismi competenti nell'organizzazione delle attività sportive 12

Capitolo I - Responsabilità organizzative 12

Titolo Quarto 14

La partecipazione 14

Capitolo I - Gli attori sportivi 14

Capitolo II - Modalità organizzative delle attività sportive 16

Capitolo III - Il Comunicato Ufficiale 17

Capitolo IV - La responsabilità oggettiva: definizione e limiti di applicabilità 19

Titolo Quinto 20

Lo svolgimento delle attività sportive 20

Capitolo I - Obblighi delle società 20

Capitolo II - Presentazione in campo e formalità pre-gara 22

Capitolo III - I campi di gioco e le attrezzature sportive 28

Capitolo IV - Assenza e sostituzione dell'arbitro designato 29

Capitolo V - Svolgimento delle gare 31

Capitolo VI - Sostituzione dei giocatori 32

Capitolo VII - Sospensione delle gare 33

Capitolo VIII - Rinunce e ritiri da una manifestazione 35

Titolo Sesto 37
Arbitri e giudici, osservatori, commissari, referti e rapporti di gara 37
Capitolo I - Gli arbitri e i giudici, gli osservatori, i commissari 37
Capitolo II - Referti, rapporti di gara, osservazioni delle società 39

Titolo Settimo 41
Omologazione delle gare e provvedimenti disciplinari 41
Capitolo I - Durata e risultati delle gare 41
Capitolo II - Omologazione delle gare 42
Capitolo III - Provvedimenti disciplinari 48

Titolo Ottavo 50
Le classifiche 50
Capitolo I - Compilazione delle classifiche 50
Capitolo II - Casi di parità 51

Regolamento generale dei Campionati nazionali
Regolamento generale dei Campionati nazionali 55
Fair play - Agonismo etico 61
Classifica "Fair play" 62

Regolamento generale attività under 12
Regolamento attività under 12 67

Disposizioni regolamentari per le discipline sportive
Calcio a undici 71
Calcio a sette 81
Norme tecnico-regolamentari per il calcio a 7 91
Calcio a cinque 92
Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC 101
Pallacanestro 103
Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP 114

Pallavolo 115

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV 122

Disposizioni defibrillatori

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni 125

Regolamento per la giustizia sportiva

Capo I - Principi informatori 129

Capo II - Competenza degli organi di Giustizia sportiva 130

Capo III - Gli organi di giustizia sportiva e loro funzionamento 131

Capo IV - I procedimenti 135

Capo V - Procedimenti speciali 139

Sezione I - Procedimento per motivi di legittimità 139

Sezione II - Procedimento di revoca 141

Sezione III - Procedimenti speciali - Procedimenti per illecito sportivo 142

Sezione IV - Procedimento per l'uso di sostanze dopanti 144

Capo VI - Svolgimento dell'attività sportiva 144

Sezione I - Norme generali sui procedimenti di I grado 144

Sezione II - Norme particolari per gli sport individuali 147

Sezione III - Sul reclamo 148

Sezione IV - Norme particolari per le fasi finali 150

Sezione V - Le procedure - Gli atti dei procedimenti 150

Capo VII - Sanzioni 152

Sezione I - Principi informatori 152

Sezione II - Sanzioni a carico dei tesserati 153

Sezione II - Sanzioni a carico delle società sportive 157

Capo VIII - Sezione studi e documentazione 158

Capo IX - Norme di coordinamento e chiusura 159

Tasse reclamo e limiti ammende 160

Regolamento sul funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG 161

Regolamento Procura Associativa

Capo I - La Procura Associativa 167
Capo II - Istruttoria dei procedimenti 167

Codice di comportamento sportivo

Principi fondamentali 173

Massimario delle sanzioni

Massimario delle sanzioni 179
Provvedimento a carico dei tesserati 180
Provvedimenti nei confronti di società 182

Regolamento arbitri e giudici di gara

Principi generali 187
L'albo degli ufficiali di gara del CSI 188
I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara 188
Le Commissioni territoriali, regionali e nazionale arbitri e giudici di gara del CSI 190
Diritti e doveri degli ufficiali di gara 193
Sanzioni tecniche e disciplinari 195
Specifiche per gli osservatori arbitrali 196
Deroghe sui limiti d'età massimi 196

Coordinamento nazionale dell'attività sportiva
Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma